

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL CONTE CANTELLI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge per le pensioni agli impiegati civili — Ritezione degli emendamenti Michelini, Massarani, Cavallini e Bellazzi all'articolo 1°, il quale è approvato — Emendamenti dei deputati Salaris e Cavallini al 4° — Adesione del relatore De Filippo, e osservazioni dei deputati Michelini, Mancini e Bellazzi — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamenti dei deputati Bellazzi, Sanguinetti e Salaris al 5° — Opinioni del relatore e del regio commissario Magliani — Sono rigettati — Opposizione del ministro per le finanze Minghetti e del deputato Lanza all'aggiunta della Commissione, che è sostenuta dai deputati Mancini e Paternostro — L'aggiunta non è ammessa, e l'articolo 5° è approvato. = Domanda del deputato Lacaita circa dati statistici, e schiarimenti del ministro per gli esteri Visconti-Venosta. = Aggiunta del deputato Salaris all'articolo 5°, oppugnata dal relatore e dal ministro, e rigettata — Emendamento dei deputati Bellazzi ed Ara all'articolo 6°, per l'inclusione degli impiegati della Cassa ecclesiastica, combattuto dal regio commissario, e dai deputati Briganti-Bellini B., Boggio e Borella, e appoggiato dal deputato Sanguinetti, e rigettato — Emendamenti del relatore, e dei deputati Ara, Michelini e Panattoni — Il secondo è approvato — Obbiezioni del deputato Mancini, e del relatore — L'articolo 6° è rinviato alla Commissione. = Istanza del deputato Macchi sull'ordine del giorno, ammessa.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato; quindi espone il sunto della seguente petizione:

9647. Waddington Evelino, inglese di nascita, domiciliato in Perugia da 26 anni, essendo stato radiato dalle liste elettorali, quantunque egli avesse esercitati pubblici uffizi comunali, provinciali e persino governativi, si rivolge al Parlamento per ottenere la naturalità italiana.

ATTI DIVERSI.

DANZETTA. Domando che sia dichiarata d'urgenza questa petizione del signor Evelino Waddington di Perugia.

(È dichiarata d'urgenza).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione del progetto di legge concernente le pensioni degli impiegati civili.

La discussione si aggirò ieri sera intorno all'articolo 1°, sul quale furono proposti diversi emendamenti: uno del deputato Michelini, il quale tende a trasformare in gran parte l'articolo medesimo; uno del depu-

tato Massarani, il quale propone di stabilire che gli impiegati i quali lasciano il servizio o per causa di malattia, o perchè siano dispensati, o perchè sia soppresso l'impiego, abbiano diritto alla pensione dopo quindici anni e non dopo venticinque; uno del deputato Cavallini, il quale proponeva che non fosse accordata alcuna pensione e quegli impiegati i quali siano dispensati dal servizio.

Il Ministero respinse tutti questi emendamenti. La Commissione, per sua parte, mantenne la redazione come è proposta nel progetto di legge, salvo a sopprimere le ultime parole da essa stessa aggiunte, come quelle che non erano più necessarie dopo l'approvazione della legge sulle disponibilità ed aspettative.

Ora metterò ai voti i diversi emendamenti incominciando da quello dell'onorevole Michelini come il più largo di tutti.

Ne do lettura:

« Sono conferite pensioni di riposo:

« 1° Agli impiegati che hanno compiuto quaranta anni di servizio, ovvero settanta anni di età con trenta anni di servizio.

« 2° A quelli che dopo trenta anni di servizio sono divenuti per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo;

« 3° A quelli che dopo trenta anni di servizio fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi, qualora entro il termine assegnato

TORNATA DEL 14 GENNAIO

alla durata della disponibilità non siano stati richiamati in servizio. »

Metto ai voti questo emendamento.

(Non è approvato).

Ora metto ai voti l'emendamento Massarani, il quale applicandosi a due parti dell'articolo primo dovrà essere diviso. Quindi alla lettera *b* in luogo di dire « quelli che dopo venticinque anni di servizio siano divenuti inabili a continuarlo o riassumerlo, » il deputato Massarani propone si dica: « quelli che dopo quindici anni di servizio siano divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo. »

Chi approva l'emendamento Massarani voglia alzarsi.

(Fatta prova e controprova, non è ammesso).

Ora credo che l'onorevole Massarani non insisterà perchè si voti sulle altre parti.

MASSARANI. Insisto.

PRESIDENTE. Il deputato Massarani propone ancora che alla lettera *c* invece di: « Quelli che dopo venticinque anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, » si dica: « Quelli che dopo quindici anni di servizio fossero dispensati dall'impiego. »

Chi approva questa seconda parte voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Ora verrebbe la terza parte.

Il deputato Massarani propone che alla lettera *c* invece di dire: « E quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici, » si dica: « e quelli che dopo quindici anni fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici. »

La pongo ai voti.

(Non è approvata).

Viene in seguito l'emendamento Cavallini secondo il quale si dovrebbe sopprimere dalla lettera *c* le parole: « quelli che dopo venticinque anni fossero dispensati dall'impiego. »

Quelli che approvano l'emendamento Cavallini vogliono alzarsi.

(Non è approvato).

Prima che si passi alla votazione dell'articolo annunzio che il deputato Bellazzi ha proposto all'articolo 1° un sottoemendamento così concepito: « agli alinea *b* e *c*, alle parole « dopo venticinque anni, » si sostituisca « dopo venti anni. »

DE FILIPPO, relatore. La Commissione nella maggioranza non accetta l'emendamento dell'onorevole deputato Bellazzi per le stesse ragioni già sviluppate nella tornata di ieri.

MINGHETTI, presidente del Consiglio e ministro per le finanze. Io tengo fermo al progetto votato dal Senato.

PRESIDENTE. Ora metterò ai voti l'emendamento Bellazzi, dividendolo, come si è fatto per quello Massarani.

Invece di dire alla lettera *b*: « quelli che dopo venticinque anni di servizio, » si direbbe: « dopo venti anni di servizio. »

(Non è approvato).

Alla lettera *c*, invece di dire: « quelli che dopo venticinque anni di servizio, » si direbbe: « dopo venti anni di servizio. »

(Non è approvato).

Allora metto ai voti l'articolo 1° come è stato proposto dal Ministero.

(La Camera approva).

« Art. 2. L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi. »

(È approvato).

« Art. 3. Ha diritto ad essere collocato a riposo col l'indennità di cui all'articolo 20:

« a) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;

« b) L'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, ma più di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici. »

Il deputato Massarani ha facoltà di parlare.

MASSARANI. L'emendamento da me presentato all'articolo 3 non aveva altro scopo che di armonizzarne il tenore con quello del primo articolo, ove fosse stato emendato secondo la mia proposta; ora non avrebbe più ragioni di essere, epperò dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Il deputato Bellazzi insiste?

BELLAZZI. Per le stesse ragioni ritiro anche il mio.

PRESIDENTE. Avendo gli onorevoli Massarani e Bellazzi ritirato le loro proposte, metto ai voti l'articolo quale è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 4. Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, e con decreto ministeriale per tutti gli altri. »

Il deputato Salaris a quest'articolo propone di aggiungere:

« O con deliberazione del Senato o della Camera elettiva per i rispettivi impiegati. »

Il deputato Salaris ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Salaris.

DE FILIPPO, relatore. Domando la parola.

Anche la Commissione non ha difficoltà di accettare questo emendamento. Ma per le ragioni stesse per le quali accoglie l'emendamento Salaris deve respingere quello del deputato Bellazzi che sarebbe precisamente in un senso opposto.

L'onorevole Bellazzi vorrebbe che con decreto mini-

steriale si potessero collocare a riposo tutti gli impiegati, compresi quelli addetti ai due rami del Parlamento.

È chiaro che questa locuzione sarebbe perfettamente in opposizione a quello che domanda l'onorevole Salaris, e che il Ministero, d'accordo colla Commissione, intende di accettare.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola.

SALARIS. Dacchè il Ministero e la Commissione accettano il mio emendamento, mi pare che io posso rinunziare alla parola, e lo faccio volentieri.

BELLAZZI. Io aveva proposto il mio emendamento...

PRESIDENTE. Perdoni; ora è meglio che si esaurisca l'emendamento Salaris.

Il deputato Cavallini ha la parola.

CAVALLINI. Io vorrei pregare il deputato Salaris di acconsentire ad una variazione: non è che un cambiamento di locuzione.

Non tutti gli impiegati del Parlamento sono nominati dalle due Camere; alcuni sono nominati dalle Camere, altri invece dalle rispettive Presidenze; mi parrebbe più proprio adunque che si dicesse: « Con decreto ministeriale per gli altri, » e poi soggiungere: « e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera del Parlamento o delle rispettive Presidenze per gli impiegati addetti al Parlamento, » per comprendere così e il caso in cui l'impiegato sia nominato dall'una delle Camere, caso nel quale anche il collocamento a riposo dovrebbe aver luogo per deliberazione delle Camere stesse, e quello in cui la nomina degli impiegati è accordata agli uffici di Presidenza, nel quale il collocamento a riposo dovrebbe parimente seguire per atto dell'una oppure dell'altra Presidenza.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola.

SALARIS. La Camera ha senza dubbio compreso il concetto del mio emendamento all'articolo 4°, e posto che il Ministero e la Commissione dichiararono di accettarlo, mi parrebbe inutile svolgerlo, e trattenere la Camera su quest'argomento.

Io enunciai una formola per sottrarre dalla dipendenza del potere esecutivo gl'impiegati del Parlamento, ma ove questa non si giudicasse esatta abbastanza, io dichiaro di accettare qualunque altra che meglio esprima il concetto, e consagri il principio dell'indipendenza dal potere esecutivo degli impiegati del Parlamento.

L'onorevole Cavallini avrebbe proposto a questa formola una modificazione, la quale consisterebbe nello stabilire che gl'impiegati del Parlamento fossero collocati a riposo o con deliberazione della Camera, o con deliberazione del seggio della Presidenza della Camera. Forse la modificazione accennata dall'onorevole Cavallini si fonderebbe nelle disposizioni del nostro regolamento; perocchè la nomina degl'impiegati, secondo esso, non ispetterebbe sempre alla Camera.

La modificazione quindi dell'onorevole Cavallini tenderebbe a rimettere al seggio della Presidenza il collocamento a riposo di quegli impiegati che furono dalla

Presidenza nominati, riservando il diritto alla Camera per quelli che da essa ebbero la nomina all'impiego.

Come è facile scorgere, questa modificazione distrugge il principio, ch'io vorrei salvo, l'indipendenza cioè dal potere esecutivo degl'impiegati del Parlamento; laonde io non ho difficoltà di accettare la proposta modificazione.

Sia la Camera, sia il seggio della Presidenza collocherà gl'impiegati del Parlamento a riposo, sempre vero che codesti impiegati saranno sottratti all'influenza, all'ingerenza, all'arbitrio del potere esecutivo.

Ora, qualunque sia la formola colla quale si ottiene questo scopo, essa sarà da me accettata, e siccome la modificazione dell'onorevole Cavallini esclude l'influenza del potere esecutivo sugli impiegati del Parlamento, io non potrei non accettarla, e raccomando alla Camera di votare il mio emendamento con la modificazione proposta dall'onorevole Cavallini.

MICHELINI. Io non approverò, nè la proposta Salaris, nè la modificazione dell'onorevole Cavallini. Non bisogna che confondiamo le attribuzioni dei poteri dello Stato. Con questa legge noi stabiliamo le norme colla quali si ottiene la pensione di riposo: tali norme volano al Ministero e l'impiegato. Questo è il nostro ufficio. L'esecuzione spetta unicamente al Ministero. L'articolo 4 poi stabilisce la forma colla quale deve aver luogo l'esecuzione, ma non si deve andare oltre, come ci si propone.

Io non posso farmi il concetto d'una specie di decreto firmato dall'onorevole Cassinis, e controfirmato da Massari o Cavallini. (*ilarità*) Se la Camera deve prendere una deliberazione, dovrà questa essere preceduta da deliberazione? Pare di sì; epperò non sarebbe senza inconvenienti.

Gl'impiegati di cui si tratta sono nominati dal Senato e dalla Camera elettiva. Ma tale circostanza non ha nulla che fare. Dacchè coll'articolo 6 sono assimilati agli altri impiegati, debbono essere ad essi in tutto equiparati.

Per questi motivi voto l'articolo 4° quale è stato formulato dalla Commissione e dal Ministero.

MANCINI. A giustificare l'adesione prestata dalla Commissione all'emendamento Salaris, e contro le osservazioni dell'onorevole Michelini, mi basterà considerare che se il procedere dal Senato o dalla Camera nella deliberazione del collocamento a riposo dei loro rispettivi impiegati potesse costituire una invasione del potere legislativo nelle attribuzioni del potere esecutivo sarebbe del pari il fatto della loro nomina. È naturale che per la costituzione affatto indipendente dei due rami del Parlamento gl'impiegati che da essi pendono debbono essere da loro nominati; ora sarebbe la maggiore delle contraddizioni lasciarli poi sottoposti invece, per un provvedimento che potrebbe modificare la loro posizione e riuscire ad essi dannoso e funesto all'influenza e determinazione di un potere diverso

TORNATA DEL 14 GENNAIO

quello da cui riconoscono la loro nomina e da quello che solo è in grado di esercitare la necessaria vigilanza sul loro servizio e di conoscere ed apprezzare la convenienza di continuare a giovare dell'opera loro. Sarebbe veramente singolare che la Camera od il Senato si trovassero un bel giorno privati dei loro migliori impiegati per decreto ministeriale e senza loro volontà.

Per quanto riguarda la modificazione proposta dall'onorevole Cavallini, dovrebbe almeno egli dichiarare espressamente in qual caso intende potersi accordare il riposo dalla Presidenza, ed in qual caso reputi necessaria la deliberazione dell'intera Assemblea, cioè secondo che la nomina dell'impiegato proceda dall'Assemblea o dalla Presidenza. Certamente egli non vorrà che gli impiegati nominati dall'Assemblea possano essere posti a riposo dalla sola Presidenza.

È stata finalmente chiesta una spiegazione sopra la estensione della parola *impiegati*, acciò sia dichiarato se gli uscieri, commessi ed inservienti del Senato e della Camera possano essere contemplati in questa categoria, ed ammessi a fruire i benefici della pensione di riposo. Non esprimo che un'opinione individuale, ma la credo pure divisa dai miei egregi colleghi della Commissione (*Segni di assenso*), e penso che sarebbe un'ingiustizia ed un'enormezza collocare gli uscieri e tutti coloro che prestano stabile servizio alle due Camere in una condizione inferiore a quella in cui sono gli uscieri ed inservienti inferiori di molte altre Amministrazioni dello Stato. Se prestarono un servizio zelante per lungo numero d'anni, dappoichè non è che dopo ben lunghi periodi di servizio che possono aspirare alla pensione, non vi sarebbe ragione per cui la legge li escludesse dal trattamento che pure è accordato a coloro che prestano analoghi servizi ad amministrazioni governative. Perciò credo doversi aggiungere nel testo dell'articolo espressa menzione di loro, a meno che si stimi sufficiente una dichiarazione per parte del Ministero e dei miei colleghi della Commissione per spiegare l'estensione che intendiamo attribuire alla parola *impiegati*.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. Vengo immediatamente a soddisfare all'eccitamento fattomi dall'onorevole Mancini dichiarando che naturalmente era appunto mia intenzione d'accordare alle Camere o alle Presidenze il collocamento a riposo degli impiegati addetti al Parlamento secondo che ripetevano la loro nomina o dall'una o dalle altre, e ciò perchè a termine del regolamento alcuni impiegati debbono essere nominati dalla Camera, altri invece lo possono essere dalla sola Presidenza. Ora, secondo che la nomina è fatta dalla Camera o dalla Presidenza, anche il collocamento a riposo dovrà essere accordato o dalla prima o dall'altra.

Quanto all'osservazione che riflette gli uscieri e gli inservienti della Camera, dirò che la Presidenza ha sempre ritenuto che i medesimi debbano seguire la

sorte degli inservienti ed uscieri presso i vari dicasteri. Quindi, se attualmente gli uscieri e gli altri inservienti presso i Ministeri sono considerati come impiegati civili, che anche gli inservienti ed uscieri presso la Camera debbono essere come tali considerati, e debbono aver diritto alla pensione di riposo. Là dove invece agli uscieri presso l'amministrazione centrale fosse fatto un trattamento diverso, lo stesso trattamento dovrebbe essere fatto agli uscieri del Parlamento.

PRESIDENTE. Il deputato Bellazzi ha la parola.

BELLAZZI. Il quarto articolo, quantunque riguardi solamente una disposizione d'ordine, a mio credere, dovrebbe modificarsi. Secondo il mio emendamento soltanto può escludersi il dubbio a me venuto di una omissione; dubbio che era giustificato dal fatto che gli impiegati compresi in questa legge sono indicati come nominati con decreto reale o con decreto ministeriale, mentre gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono nominati dietro deliberazione della Presidenza di ciascheduno dei due rami del Parlamento. Per non mettere il presidente del Senato e quello della Camera nella necessità di firmare anche l'atto del loro collocamento a riposo, trovo meno complicato, più semplice che quell'atto sia ministeriale, provocato, se vuoi, da proposizione del presidente del Senato o da quello della Camera.

Ciò esposi come ragione, per cui ho presentato il mio emendamento. Del resto mi associo volentieri all'emendamento dell'onorevole Salaris.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris accetta l'emendamento Cavallini, il deputato Bellazzi ritira il suo: quindi, se nessuno domanda la parola...

ABA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ABA. L'onorevole Cavallini ha osservato, relativamente agli uscieri dei due rami del Parlamento, che ai medesimi sarebbe fatto lo stesso trattamento che agli uscieri dell'amministrazione centrale circa al considerarli o no come impiegati.

Io ritengo che non si debba ora pregiudicare questa questione, non essendo qui il luogo di esaminare se gli uscieri facciano o no parte degli impiegati. Il luogo di trattar di ciò verrà all'articolo 6, il quale dichiara che gli impiegati presso i due rami del Parlamento devono essere considerati come impiegati civili.

In conseguenza io credo che si debba per ora sospendere ogni deliberazione intorno alla dichiarazione dell'onorevole Cavallini.

PRESIDENTE. Con questa riserva metterò ai voti l'articolo 4 coll'emendamento Cavallini, di cui do lettura:

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, con decreto ministeriale per gli altri, e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera del Parlamento o delle rispettive Presidenze per gli impiegati addetti al Parlamento. »

(È approvato).

« Art. 5. Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale dovrà essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri. Sarà data comunicazione dei motivi all'impiegato, ove egli lo richiegga. »

A questo articolo il deputato Bellazzi propone il seguente emendamento:

« Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, *salvo il caso d'infermità da provarsi con giudizio medico.*

« Il provvedimento, ecc., *come nel progetto della Commissione.*

Il deputato Bellazzi ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

BELLAZZI. Credo necessaria quest'aggiunta per eliminare il timore che alcune volte il ministro possa allontanare dall'impiego un funzionario per solo motivo di mal ferma salute. Da parte dell'impiegato la trovo necessaria, perchè possa constatare veramente il motivo per cui domanda il collocamento a riposo.

Possono darsi dei casi in cui un ministro non volendo o non potendo, per ragioni di delicatezza, indicare i veri motivi del collocamento a riposo, si valga di una motivazione derivante da mal ferma salute non accertata nell'impiegato per cui lo giudichi incapace a bene adempiere al suo ufficio. È dunque nell'intento di prevenire un po' di arbitrio che propongo la ricordata aggiunta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Bellazzi sia appoggiato.

(È appoggiato.)

La Commissione ha nulla a dire su questo emendamento?

DE FILIPPO, relatore. La Commissione non può accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Bellazzi, il quale, se ne ho afferrato bene il senso, tende ad impedire al potere esecutivo che possa mettere a riposo un impiegato il quale per sventura fosse colpito da qualunque siasi infermità.

Ora io credo che precisamente sia questo uno dei casi per i quali il Governo possa decidersi a dispensare dal suo ufficio un impiegato, quando, dopo avergli accordato quel beneficio che la legge sulle aspettative e disponibilità concede all'impiegato infermo, vede che questo impiegato non è più al caso di poter servire.

Ora, in questa posizione che cosa se ne farebbe di questo impiegato? Bisognerebbe tenerlo naturalmente coll'intero stipendio sino a che non fosse al caso di poter servire nuovamente allo Stato e rientrare al suo posto.

È per fermo una sventura, ma non debbono le conseguenze ricadere a carico del pubblico erario.

Oltre a che sarebbe un contraddire a tutto quello che già la Camera ha votato, se si ammettesse l'emendamento del deputato Bellazzi; quindi la Commissione unanimemente prega la Camera di volerlo respingere.

PRESIDENTE. E il Ministero è d'accordo?

MINGHETTI, ministro per le finanze. Sono d'accordo colla Commissione. La cosa, del resto, mi sembra abbastanza chiara, poichè anche l'espressione stessa non risponderebbe al concetto, oltre alla sostanza.

DE FILIPPO, relatore. E per verità, in quanto alla forma, non si capisce abbastanza!

PRESIDENTE. Leggo ora l'emendamento del deputato Sanguinetti, il quale è stampato; ma ora il deputato Sanguinetti lo ha rettificato nel modo seguente:

« Il Governo del Re potrà, salva l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, e salva l'osservanza della legge 11 ottobre 1863 sulle disponibilità e sulle aspettative degli impiegati dello Stato, collocare a riposo un impiegato che vi abbia diritto a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda. »

Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare per isviluppare il suo emendamento.

SANGUINETTI. La legge 11 ottobre 1863 all'articolo 1 ha stabilito che si possa per soppressione d'uffici o per riduzione di ruoli organici porre impiegati in disponibilità.

All'articolo 3 ha poi statuito che la disponibilità poteva durare fino agli anni due. Ed acciocchè questi impiegati abbiano una speranza di essere ricollocati, venne l'articolo 10 a decretare che la metà dei posti vacanti in ogni amministrazione debba essere conferita ad impiegati in disponibilità che siano appartenenti alla stessa o ad altra analoga amministrazione.

La materia delle disponibilità dunque per soppressione d'impiego è già regolata dalla legge 11 ottobre, epperò non occorre e non occorre che la legge sulle pensioni venga a modificare una legge recente, e che si sta applicando, come è quella dell'11 ottobre.

Io ben capisco che questa non fu l'intenzione della Commissione, ma se io sto al significato letterale dell'articolo 5 in correlazione dell'articolo 3, la legge sulle disponibilità verrebbe ad essere modificata. Ed è facile il provare quest'asserto.

All'articolo 3 si dice che ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'articolo 20 colui il quale si trovasse in disponibilità per soppressione o per riforma d'ufficio. Ora, signori, notiamo che questo, che si chiama collocamento a riposo, sarebbe un licenziamento dall'impiego con un'indennità presa una volta tanto.

Da quest'articolo 5 poi si dà al Governo facoltà di mettere a riposo con o senza pensione, con una pensione annuale, oppure con una indennità data una volta tanto, portata dall'articolo 20, a tutti quelli che ne hanno diritto secondo l'articolo 1, e secondo l'articolo 3.

TORNATA DEL 14 GENNAIO

Quindi, signori, che cosa ne avverrebbe? Io qui parlo di casi possibili.

Potrebbe avvenire questo fatto che oggi il ministro sopprimesse un ufficio, soppresso il quale l'impiegato sarebbe in disponibilità; posto in disponibilità, sarebbe in diritto del ministro di mandarlo a casa, e quando quest'impiegato non avesse ancora compiti i venticinque anni, ma ne avesse soli ventiquattro e undici mesi potrebbe mandarlo a casa con una indennità una volta tanto.

Ora questa evidentemente è una lesione di quei principii che abbiamo sanzionato nella legge 11 ottobre 1863. Onde ovviare a questo inconveniente, io ho inserito nell'articolo 5 oltre le parole: « salvo l'osservanza della legge relativa alle inamovibilità dei magistrati e dei professori » queste altre: « e salvo l'osservanza della legge 11 ottobre 1863. »

Con questo credo di avere ovviato ad una interpretazione sinistra che poteva avere la legge, come credo che sarà consentaneo alle opinioni della Commissione quanto del ministro.

Spero perciò che il mio emendamento sarà accettato.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non ho nessuna difficoltà di accettare quest'emendamento, sebbene non lo tenga necessario, perchè non credo che questa legge deroghi dall'altra.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti intende di limitare questo suo emendamento alla prima parte, e di conservare la seconda?

SANGUINETTI. La conservo.

PRESIDENTE. Allora domando se l'emendamento proposto a questa prima parte dall'onorevole Sanguinetti è appoggiato.

(È appoggiato).

La Commissione accetta l'emendamento?

DE FILIPPO, relatore. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti nel modo come lo ha modificato, e respinge del tutto quello che si fece a proporre nella tornata di ieri.

L'onorevole Sanguinetti teme che il Governo possa mettere a riposo, per soppressione d'ufficio o per diminuzioni di ruoli un impiegato senza che il medesimo potesse godere del beneficio che la legge del 23 ottobre gli accorda. Poichè, egli dice, una volta che il Governo ha diritto di dispensare dall'ufficio un impiegato pei motivi di cui è parola negli articoli precedenti, pare che abbia anche il diritto d'impedire che questi sia messo in aspettativa od in disponibilità. Crede egli dunque che il disposto dell'articolo 5 venga in certa guisa a derogare a quanto è sanzionato nella legge 23 ottobre.

La Commissione invece opina che quest'articolo non deroga per nulla a quella legge; ma sebbene reputi l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti un pleonismo, trattandosi di chiarimenti si può ammettere questa riserva. Epperò essa non ha alcuna difficoltà ad ammetterlo; ma però lo ripeto, non crede che una

disposizione, la quale ha tutt'altro fondamento, possa distruggere un articolo di legge che ha relazione alle disponibilità ed alle aspettative.

Ad ogni modo si rimette al savio giudizio della Camera.

SALARIS. Nell'udire l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti,...

SANGUINETTI. Ho ritirato quello stampato.

SALARIS. (Parlo di quello che ha testè proposto e non quello che fu ritirato)... non mi parve si provvedesse abbastanza per infrenare gli arbitrii del Governo e si ponesse riparo a sconvenienti provvedimenti lesivi dei diritti degl'impiegati.

La dizione dell'articolo 5 quale ci si propone non esclude la larghezza degli arbitri, e questa larghezza non si toglierebbe affatto anche quando si ammettesse l'emendamento Sanguinetti. Io penso che se l'articolo 5° si concepisse nei termini seguenti, si otterrebbe sicuramente lo scopo che guidò l'onorevole Sanguinetti a proporre l'emendamento che si discute.

La dizione dell'articolo 5° sarebbe:

« Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative alla inamovibilità de' magistrati e de' professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto a termine dell'articolo 1°, ancorchè non ne faccia domanda. »

In questo modo lo stesso diritto che si concede nell'articolo 1° all'impiegato di richiedere il collocamento a riposo, si concederebbe ancora in forza di questo articolo al Governo di collocare al riposo codesto impiegato.

Così concepito l'articolo 5°, e in siffatta guisa messo in armonia coll'articolo 1°, io credo che ogni timore di possibile arbitrio sarà per dissiparsi.

Gli arbitrii, o signori, di cui l'onorevole Sanguinetti faceva testè cenno, saranno a temersi, allorquando ritenendo la proposta del Governo, la facoltà di collocare a riposo sarà estesa anche agl'impiegati nei casi contemplati nell'articolo terzo. Nell'articolo terzo vi ha un caso in cui l'impiegato per ineluttabile necessità è costretto domandare il collocamento a riposo, e ritirarsi dalla carriera senza compierla, in quel caso cioè in cui sia divenuto impotente a continuare od a riassumere il servizio. In questo caso, voi ben vedete che l'impiegato per necessità rinuncia all'avvenire, e gli è forza invocare che sia applicata a di lui riguardo la disposizione dell'articolo 20 di questa legge; nè in questi casi io credo siano a temersi gli arbitrii del Governo. Ma se noi esamineremo invece i casi contemplati nel seguente alinea dell'articolo terzo, non tarderemo a riconoscere quale vasto campo si apra agli arbitrii, se la disposizione dell'articolo quinto dovesse riferirsi all'articolo terzo. Infatti, ponete che il Governo abbia il diritto di collocare d'ufficio in riposo gl'impiegati posti in disponibilità per soppressione o riforma di uffizi, e voi riconoscerete come sia facile al Governo disfarsi di tutti quelli impiegati che non sono di suo gusto, riformando uffizi, collocando poi in disponibilità,

per collocarli in ultimo a riposo mercè un'indennità da prestarsi loro una sola volta, come si prescrive dall'articolo 20 di questa legge.

Se noi intendiamo circondare gl'impiegati di guarenzie contro i possibili arbitrii del Governo, noi non potremo che ritenere nell'articolo quinto la dizione da me proposta, mercè la quale la facoltà di collocare d'ufficio a riposo non potrà esercitarsi dal Governo che rispetto agl'impiegati contemplati nell'articolo primo; ma questa facoltà non verrà mai estesa agl'impiegati che si trovassero ne' casi de' quali è menzione nell'articolo terzo. Per la qual cosa, la disponibilità non sarebbe il facile mezzo di addivenire ad un ingiusto arbitrio che sarebbe senza dubbio a temersi.

Io quindi pregherei la Camera di accogliere la dizione da me proposta all'articolo quinto, e mi lusingo che il Ministero e la Commissione non avranno difficoltà ad accettarla, come spero che l'accetterà ancora l'onorevole Sanguinetti.

DE FILIPPO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

DE FILIPPO, relatore. Mi permetto di far osservare all'onorevole Salaris che la limitazione ch'egli vorrebbe introdurre all'articolo 5 non raggingerebbe lo scopo, anzi metterebbe una specie di contraddizione tra l'articolo 5 e quelli precedenti.

Egli conviene che l'articolo 5 è stato precisamente introdotto ad oggetto di dare facoltà al potere esecutivo di poter collocare a riposo un impiegato per le stesse ragioni, negli stessi termini in cui l'impiegato medesimo possa domandare questo collocamento a riposo. Ora l'impiegato ha diritto ad avanzare siffatta domanda non solo per effetto dell'articolo 1, ma ancora per l'articolo 3.

SALARIS. Ma la causa è diversa.

DE FILIPPO, relatore. Coll'indennità di cui all'articolo 21.

SALARIS. Chiedo di parlare.

DE FILIPPO, relatore. È vero che la causa è diversa, in quanto che per l'articolo 1 l'impiegato che è collocato a riposo liquida la sua pensione, e per l'articolo 3 non può liquidare una pensione, ma ha diritto, come testè ho detto, ad un'indennità; ma è certo che, sia per l'articolo 3, come per l'articolo 1, l'impiegato è assistito da un diritto, quello cioè di essere messo a riposo. Epperò l'articolo 5 non deve limitarsi esclusivamente a richiamare l'articolo 1, ma anche l'articolo 3, dovendo essere identico e reciproco il diritto dell'impiegato e del Governo. Onde era mestieri di dire, come nell'articolo 5, *secondo gli articoli precedenti*, nel senso di comprendere entrambi i due articoli, il primo cioè ed il terzo.

In quanto all'aggiunta che intende di introdurre l'onorevole Sanguinetti, la Commissione, siccome ho già riferito, non può incontrare nessuna difficoltà ad accettarla quando si persiste a credere che l'articolo 5 ingeneri una specie di dubbio dando facoltà al Governo di dispensare dall'ufficio un impiegato qualun-

que, anche colui il quale per soppressione d'ufficio, o per diminuzione di ruolo avesse diritto a godere del beneficio che a lui concede la legge sulle disponibilità ed aspettative, conservandogli in certa guisa per un dato tempo la qualità d'impiegato, e concedendogli la metà od un terzo di stipendio.

Lo dirò ancora una volta, io non credo che in realtà con questo articolo si deroghi a quella legge, ma siccome l'abbondare non nuoce, sia anche un pleonasma, poichè esso tenderebbe a chiarire di più il concetto delle disposizioni di quest'articolo, la Commissione non può incontrare difficoltà a che sia dalla Camera accolto l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti.

MAGLIANI, commissario regio. Faccio osservare alla Camera che l'articolo 5 in discussione non è menomamente in contraddizione colla legge sulle disponibilità e le aspettative.

La legge sulle aspettative e disponibilità dichiara che gl'impiegati rimangono in questa condizione durante il termine prefisso quante volte il Governo non abbia entro il termine stesso, provveduto altrimenti alla loro posizione; e il Governo può provvedere in due modi, collocando questi impiegati in servizio attivo, oppure collocandoli a riposo.

Durante il tempo dell'aspettativa o della disponibilità, corrispondentemente a questo diritto del Governo, l'impiegato ha pur anco a sua volta il diritto reciproco di chiedere di essere collocato a riposo quando si trovi in condizione tale da poter conseguire una quota qualunque di pensione, secondo la legge generale che regola questa materia.

Quando dunque si dice all'articolo 5 che il Governo potrà collocare a riposo l'impiegato in disponibilità, non si contraddice punto a ciò che è stabilito nella legge sulle disponibilità e sulle aspettative. Trattasi, giova ripeterlo, di un diritto reciproco dell'impiegato da una parte e del Governo dall'altra.

Premesse queste cose, io dichiaro di non potere accettarsi l'emendamento, pel quale si verrebbe a limitare il diritto del Governo a collocare a riposo l'impiegato solo nel caso contemplato nell'articolo 1°.

Siccome l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo, così nel caso dell'articolo 1° come in quello dell'articolo 3, quantunque l'effetto sia diverso, la pensione in un caso e l'indennità nell'altro, così il Governo deve avere lo stesso diritto di collocare a riposo l'impiegato in amendue questi casi. Ove si introducesse l'emendamento di cui si parla, allora veramente si verrebbe ad introdurre una disposizione in urto colla legge sulle disponibilità e sulle aspettative. Quest'emendamento lungi dal mettere in armonia le due leggi, le porrebbe in opposizione tra loro.

Solamente può non esservi difficoltà ad accettare, come fu dichiarato dalla Commissione, la riserva proposta dall'onorevole Sanguinetti: « salva l'osservanza della legge sulle disponibilità, » perchè questa riserva può essere giudicata superflua, ma non offende i principi a cui s'informa la disposizione dell'articolo 5.

TORNATA DEL 14 GENNAIO

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Anche dopo le spiegazioni date dal regio commissario e dal relatore della Commissione io sono obbligato a persistere nel mio emendamento.

Mi sorprende invero la confusione che si fa tra i casi contemplati nell'articolo 1° e nell'articolo 3, e come in tutti i casi si voglia il diritto al Governo di collocare l'impiegato a riposo.

Io trovo giusto che codesto diritto si accordi al Governo nei casi menzionati nell'articolo 1°, ma per fermo scorgo sconveniente ed ingiusto che lo si estenda codesto diritto ai casi dell'articolo 3.

Nei casi contemplati all'articolo 1° non potrebbe esservi pericolo di arbitrio, nè grave danno all'impiegato, il quale, o per aver compiuto quarant'anni di servizio, o per aver impiegato nel servizio dello Stato venticinque anni e raggiunto il sessantesimoquinto anno di sua età è posto in tale condizione da non aver più a temere l'arbitrio di chicchessia. Come ognuno comprende, la sua carriera è fornita, e se a lui compete il diritto di chiedere il collocamento a riposo, è ben giusto che senza di lui dimanda possa il Governo accordargli il ritiro.

L'impiegato in questi casi non soffre danno nella carriera che è fornita, nè detrimento negl'interessi, avendo acquistato diritto ad un'annua pensione.

Ma è egli giusto che questa facoltà del Governo la si estenda ai casi dell'articolo 3? Basterà, o signori, considerare la diversità dei casi fra l'articolo 1° e l'articolo 3 per affermare che codesta facoltà non debbesi concedere al Governo rispetto agl'impiegati dei quali è parola nell'articolo 3.

La lettera *a* dell'articolo 3 contempla il caso in cui un impiegato che abbia già servito oltre dieci anni, ma per uno spazio minore di anni venticinque, sia divenuto impotente a continuare od a riassumere il servizio per malattia non incontrata per motivi di servizio.

Egli è evidente che in questo caso l'impiegato costretto a rinunciare alla carriera ed a ritirarsi non può dolersi che della sua disgrazia, ma non certo dell'arbitrio del Governo.

Ma alla lettera *b* si contemplano i casi in cui l'impiegato, dopo un servizio di oltre dieci anni e minore di anni venticinque, sia stato dispensato dall'impiego, oppure sia stato collocato in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi.

Se in questi casi la si accorda al Governo la facoltà di collocarlo a riposo, egli è evidente che a questo impiegato viene preclusa la carriera non solo, ma se gli arreca anche detrimento in quanto che collocato a riposo egli dovrà appagarsi di una indennità per una sola volta da prestarglisi a termine dell'articolo 20 di questa legge.

Ma, o signori, soprattutto mi preoccupo della possibilità degli arbitrii, ed è innegabile che concedendosi al Governo la facoltà di collocare ne' sovra enunciati

casi a riposo l'impiegato, si passerà anzitutto a riformare l'ufficio per metterlo in disponibilità, e sarà aperta la via per privarlo dell'impiego in appreso con una miserevole indennità.

Se la facoltà che si accorda al Governo coll'articolo 5° la si accorda agl'impiegati che si trovassero ne' casi dell'art. 3, niun impiegato sarebbe sicuro di fornire sua carriera, e di conseguire il diritto alla pensione senza il favore più che spiegato del Governo; impiochè è ben facile sotto qualunque pretesto sopprimere o riformare un ufficio, collocare in disponibilità l'impiegato, ed usare poscia della facoltà che vorrebbe accordare al Governo con questo articolo per collocarlo a riposo, mercè l'indennità di cui parla.

In siffatta guisa, o signori, io non saprei affermare che questa legge costituisca delle guarentigie agl'impiegati, o se piuttosto non renda la loro posizione assai più precaria, dando campo agli arbitrii possibili modo assai facile.

Un impiegato, o signori, che vien posto in disponibilità per soppressione o riforma d'ufficio subisce questa posizione senza suo fatto, nè certamente egli ha rinunciato al diritto d'un impiego dopo un servizio onorato per oltre dieci anni, nè ha rinunciato alla carriera, alla quale trovasi di aver sacrificato i migliori anni della sua vita. Che questo impiegato dunque possa collocarsi a riposo d'ufficio è ingiustizia.

E questa ingiustizia, o signori, sarebbe sanzionata dalla Camera, se si votasse l'articolo 5° senza la modificazione da me proposta.

Farò ancora un'ultima considerazione, lasciando alla Camera ne tenga quel conto che stimerà nella sua saviezza.

Tutto giorno si parla di riforme di organici presso tutte le diverse amministrazioni dello Stato, e queste riforme aggiungerò sono reclamate dalla pubblica opinione, e non dubito si proporranno dal Governo. Onde per effetto di coteste sperate riforme molti uffizi saranno soppressi; molti mutati, e per conseguenza non pochi impiegati dovranno essere in disponibilità.

In quali angustie saranno cotesti impiegati, se l'articolo 5 di questa legge sarà votato senza la modificazione proposta? Essi dovrebbero fin d'ora rassegnarsi alla probabilità di cancellare dodici o quindici anni servizio inutilmente sprecati; perocchè non è così penso bastevole l'indennità che loro si concede a speranza d'una carriera che si perde.

Anche per questa considerazione io insisto nella proposta, che l'articolo 5 sia concepito nei seguenti termini:

« Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare a riposo un impiegato che vi abbia diritto a termine dell'articolo 1, ancorchè non ne facesse domanda. »

Signori, ritenete che i casi dell'articolo 5 non possono, nè devono confondersi con quelli dell'articolo 3 e se giustizia consente che il Governo possa colloca-

a riposo l'impiegato costituito nelle condizioni contemplate nell'articolo 1, la giustizia esige che questo diritto non si conceda al Governo per gl'impiegati che si ritrovassero nei casi dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Salaris è appoggiato.

In esso si tratta di sostituire alle parole: *ai termini dell'articolo precedente*, le parole: *a termini dell'articolo primo*.

(È appoggiato).

Ora, se nessun altro chiede la parola, metterò ai voti i diversi emendamenti proposti all'articolo 5. Viene primo di tutti quello del deputato Bellazzi, che è così concepito:

« Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inaffidabilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, salvo il caso d'infermità da provarsi con giudizio medico. »

(Non è approvato).

Ora viene l'emendamento Sanguinetti, secondo il quale all'articolo 5 si devono aggiungere le seguenti parole: *e salva l'osservanza della legge 11 ottobre 1863 sulle disponibilità ed aspettative degli impiegati civili dello Stato*.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Quindi pongo a partito l'emendamento Salaris, che consiste nel sostituire alle parole: *a termini dell'articolo precedente*, quest'altre: *a termini dell'articolo primo*.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora metterò ai voti l'articolo 5, come è proposto dal Ministero ed emendato dalla Commissione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Non potrei accettare l'ultima parte dell'emendamento della Commissione, che dice: « sarà data comunicazione dei motivi all'impiegato, ove egli li richiegga. »

Io potrei dimostrare facilmente le difficoltà pratiche, che nascerebbero da questo sistema di dar comunicazione dei motivi ad ogni impiegato che è messo a riposo.

Questa specie di vincolo che si vuol porre al potere esecutivo, giacchè in fatto non ha altro fine, io la comprenderei in un Governo assoluto; ma in un Governo di libertà di cui ogni atto può essere discusso ogni giorno dalla stampa, e portato nel Parlamento, mi sembra che questa cautela non solo non sia necessaria, ma sia assolutamente contraria allo spirito delle costituzionali istituzioni.

Farò poi un'osservazione per coloro che potessero avere dei dubbi, ed è che questa quistione non ha sua sede qui. In ogni caso, dovrebbe essere lasciata definire dalla legge sullo stato degli impiegati, la quale dovrà

venire fra non molto dinanzi a voi. Abbiamo fatta una legge sulla disponibilità degl'impiegati, diamo ora l'ultima mano a quella sulle pensioni, ed è logico che venga anche una legge sullo stato degl'impiegati. Allora sarà da discutersi su questo punto.

Adunque per le ragioni intrinseche, e per questa di forma, debbo respingere questa aggiunta della Commissione.

MANCINI. La Commissione ha il dovere di spiegare i motivi dell'aggiunzione che ha introdotta nell'articolo 5.

Nel seno della Commissione erasi elevata una proposta molto più radicale: era sostenuto che attribuendosi al Governo un potere assai esteso, cioè la facoltà di mettere a riposo non solamente coloro i quali avessero diritto ai quattro quinti della pensione, non solamente coloro che avessero diritto ad una pensione qualunque, ma anche impiegati i quali non avessero diritto che ad una semplice indennità per una volta sola, e pei quali il più delle volte questo provvedimento del Governo troncava prematuramente la carriera, e poteva riescire esiziale e riesciva funesto, fosse conveniente che il Governo dovesse sempre emettere questo provvedimento accompagnato da' suoi motivi, e renderli noti, come parte integrante del decreto di collocamento a riposo.

La maggioranza della Commissione non assentì a questa proposizione, appunto perchè le pareva suggerita da uno spirito di sistematica diffidenze verso il Governo e ripugnante all'economia di quel sistema liberale e costituzionale, che riposa sopra un complesso di ben altre garanzie, cui testè accennava l'onorevole presidente dei ministri.

Ma d'altra parte fu considerato, che se un impiegato può essere collocato a riposo prematuramente; se debb'essere allontanato dal servizio pubblico mediante una semplice indennità; da ciò odiose supposizioni potrebbero venire autorizzate sul suo conto presso la pubblica opinione, farlo cadere in suspizione di vizi e demeriti che egli non ha, e forse ancora rendergli difficile, allorchè abbia cessato di appartenere all'amministrazione di riscuotere la fiducia necessaria per aprirsi una carriera diversa. In tal guisa l'impiegato non solo perderebbe la sua posizione senza sua volontà e colpa; ma fino ad un certo punto potrebbe uscire macchiato dal servizio pubblico e gravato dal peso d'ingiuriosi sospetti.

Parve quindi un atto di giustizia lasciargli facoltà di ottenere dal Governo una dichiarazione, la quale lo mettesse al coperto di questi sospetti in faccia al pubblico, e gli servisse in ogni caso di documento, che soltanto per causa di malattia, o di riduzione d'uffici, o per altre circostanze che non gli fanno alcun torto, fu determinato il Governo a collocarlo a riposo.

Ecco a quale scopo la Commissione si limitò ad aggiungere in questo articolo che il ministro darà comunicazione all'impiegato dei motivi del suo collocamento a riposo, *laddove egli lo richiegga*; nella certezza che

TORNATA DEL 14 GENNAIO

non lo chiederà di certo chi saprà di non poter ottenere un attestato di lode.

Rammenti la Camera che nell'enumerazione fatta testè dall'onorevole Salaris, dei vari casi contemplati nell'articolo 1 e nell'articolo 3 s'incontra pure la disposizione per cui un impiegato può essere collocato a riposo dopo un servizio di oltre dieci anni, allorchè egli sia divenuto meno abile al servizio *per fatti diversi da quelli già indicati negli articoli precedenti*, cioè non per età, nè per malattie o ferite. Quando adunque per fatti assai svariati e di qualità così diversa può un impiegato essere posto a riposo, egli ha sommo interesse, laddove sia colpito da simili provvedimenti, di conseguire una dichiarazione, la quale rimuova dai medesimi ogni significazione pregiudizievole alla propria fama.

Nè parve che ciò dovesse menomamente dar luogo ad inconvenienti, e tanto meno che si dovesse respingere la proposta, sotto pretesto che essa sarebbe un vincolo pel Governo.

Si è detto che in un Governo di responsabilità, di pubblicità, in cui tutti i giorni solennemente si discutono gli atti del potere esecutivo, si hanno a questo riguardo sufficienti guarentigie. Ma ognuno sa a che vana ombra questa responsabilità si riduca, allorchè specialmente si tratta di fatti isolati, e di apprezzare il provvedimento che si è stimato di prendere per qualche oscuro o secondario impiegato.

Non dobbiamo certamente obbligare il Governo a rendere conto dei menomi suoi atti con quella solennità la quale va serbata unicamente alla discussione dei suoi atti più importanti che possono esercitare diretta influenza sul pubblico interesse.

Malgrado queste osservazioni, la Commissione ha meno creduto d'imporre un vincolo al Governo, che di tutelare il decoro dell'impiegato il quale è messo a riposo, e procacciargli un documento comprovante le vere cagioni per le quali il Governo non abbia continuato a servirsi dell'opera sua, allorchè queste cagioni non incutano biasimo veruno sulla di lui persona o condotta.

Ed è appunto in questo senso che la Commissione pregherebbe l'onorevole presidente del Consiglio di abbandonare la sua domanda di soppressione; e ad ogni modo si crederebbe nell'obbligo di persistere nell'invocare sulla medesima, qualunque ella possa essere, la deliberazione della Camera.

LANZA. A me non pare conveniente di ammettere l'emendamento della Commissione.

PATEENOSTRO. Chiedo la parola.

LANZA. Sta bene che si debbano tutelare i diritti degli impiegati: sta bene che essi si debbano premunire contro qualsiasi atto capriccioso del potere esecutivo; ma è d'uopo altresì di allontanare dalla legge talune disposizioni le quali potrebbero tornare assai inopportune ed aprir l'adito piuttosto a scandali che a riparazione di diritti supposti.

È fuori di dubbio che non sempre un ministro può

dichiarare all'impiegato il quale viene messo a riposo senza sua domanda, il vero motivo di questo provvedimento.

Vi sono certe ragioni le quali spingono il potere esecutivo a collocare prematuramente a riposo un impiegato, le quali non potrebbero essere a questo dichiarate senza offendere la sua suscettività.

Non si potrebbe dire, per esempio, a un impiegato; vi ho collocato a riposo perchè le vostre facoltà mentali non sono più all'altezza della carica che coprite. Similmente non gli si potrebbe dire: voi siete pervenuto a un punto che non avete più sui vostri subordinati quell'autorità morale la quale è necessaria per il buon andamento del servizio. In fine a un impiegato dopo un cambiamento, per esempio, di sistema riguardo alle sue attribuzioni non gli si potrebbe dire: ma voi, abituato all'andazzo, alla *routine* dei regolamenti passati, siete incapace d'impraticarvi dei nuovi, a insegnarli e seguirli.

Io potrei moltiplicarvi questi casi speciali, i quali possono indurre il potere esecutivo a collocare a riposo un impiegato il quale d'altronde può avere per lo passato prestato onoratissimo servizio, ma non può palesarne il motivo senza ledere la sua suscettività, e parecchie volte, o per leggerezza dell'impiegato medesimo, o per malinteso dar luogo a scandali pubblici, cioè a pubblicazioni sui giornali, per cui soventi dopo aver anche interpretato male l'atto del potere esecutivo, lo si pone nel caso di venire a smentire sui giornali le cose allegate, insomma di fare polemiche in cui nessuno ci guadagna, nè il servizio pubblico, nè la dignità del Governo.

Qui non c'è dunque altra via: quando un impiegato, nell'interesse del servizio, viene collocato a riposo, bisogna aver fiducia nel potere esecutivo. Che se poi risultasse chiaro che esso in alcuni casi avesse abusato di questa sua facoltà, allora vi sono mezzi per infrenare cosiffatti abusi e per farne rendere ragione; vi sono le petizioni....

CRISPI. C'è l'ordine del giorno puro e semplice. (*Si ride*)

LANZA. Scusi, converrebbe allora negare il sistema costituzionale. Se voi credete che le petizioni, la stampa, le interpellanze sono tutti mezzi inutili, allora fate una requisitoria al sistema costituzionale. Questo non si può ammettere quando le cose procedono regolarmente. (*Bene! a destra ed al centro*)

Sebbene io creda dunque che in una legge particolare si debba fare il possibile per istabilire guarentigie a favore degli impiegati, per tutelarne la carriera, per metterli al riparo di qualche possibile abuso, ritengo però che la disposizione da me combattuta non raggiungerebbe lo scopo, e non darebbe luogo che ad inconvenienti.

Io credo benissimo che in una legge speciale si potrà stabilire che in questi casi debba esservi l'avviso di una Commissione scelta fra gli impiegati superiori, die-

tro il quale avviso il Consiglio dei ministri prenderà le sue deliberazioni.

Qualche cosa di simile si potrà fare, ed in tal modo si darà una garanzia agl'impiegati, perchè io sono persuaso che quando vi fosse una Commissione scelta in buona parte fra i funzionari più elevati dell'amministrazione, la quale in casi speciali decidesse che non è opportuno di collocare a riposo un impiegato, nessun ministro, salvo che avesse motivi che non potesse rivelare a questa Giunta, vorrebbe agire contro l'avviso ch'essa avesse emesso; mentre dall'altro lato quando essa dichiarasse essere il caso di collocare uno a riposo, allora sarebbe al coperto la responsabilità ministeriale. In tal guisa si eviterebbe la possibilità degli abusi.

Mentre io dunque mi riservo, quando si tratterà di una legge speciale, di appoggiare e promuovere quelle disposizioni che valgano a tutelare gl'impiegati nella loro carriera, e difenderli da possibili abusi, non credo però che coll'aggiunta proposta dalla Commissione si raggiunga lo scopo; per conseguenza, io sarei di avviso che non si debba accettare.

PRESIDENTE. La Commissione persiste nella sua aggiunta?

MANCINI. La Commissione non ha ancora udito rispondere all'unico o almeno precipuo suo argomento. Ho protestato replicate volte a nome della medesima, che non è una questione di diffidenza che trattasi di decidere: trattasi semplicemente di vedere, se si possa giustamente, onestamente, negare ad un impiegato che esce dall'amministrazione pubblica il certificato dei motivi per cui cessa dal servizio, quando egli reputi di sua convenienza chiederlo.

Questa è la ragione che indusse la Commissione a proporre questa aggiunta, e sulla quale non ha udito che le venisse contrapposta alcuna osservazione sia dal ministro, sia da altri oratori: e perciò crede non dover declinare dall'avviso che ha espresso.

PATERNOSTRO. Io sostengo l'aggiunta della Commissione. Mi spiace di doverla sostenere contro uomini autorevoli quali sono l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole deputato Lanza, ed è certo che a me riesce più difficile il far prevalere la mia opinione, quando essa è contraddetta da tali uomini.

Pur non di meno, in vista di talune tendenze che parmi si sviluppino avverse alle classi degl'impiegati, mi sento in dovere di presentare alcune osservazioni aggiungendole a quelle che hanno motivata l'aggiunta della Commissione.

Tutti i giorni noi parliamo di tutelare gl'impiegati, ma quando poi si viene alle disposizioni di legge che possa riguardarli, noi facciamo di tutto per peggiorare la loro condizione.

Se si parla d'anni di servizio, si cerca di stabilire un termine il più lungo possibile: il termine di 40 anni che avete stabilito, e non quello di 30 come sarebbe stato più conveniente, non è certo un termine breve.

L'onorevole Michellini vi aveva presentato un emen-

damento nella supposizione che gl'impiegati potessero tutti o quasi tutti vivere la vita di Mathusalem; altri sono stati più moderati; ma ciò non toglie che l'impiegato non possa avere la sua pensione che dopo lunghissimi anni di servizio, ciò che produce che pochissimi arrivino alla meta. Mentre voi mettete tanti ostacoli alla pensione dell'impiegato, cercate tutti i mezzi per togliere al medesimo qualunque guarentigia del suo stato.

Se avessimo una legge sullo stato degl'impiegati; se questa legge si votasse in un momento in cui non ci fosse contro gl'impiegati la persecuzione che si è sviluppata da qualche tempo; se questa legge si votasse in un momento in cui non si dovessero avere tanti riguardi allo stato delle finanze, io potrei sperare che tutti saremmo d'accordo nel tutelare, per quanto si può, lo stato degl'impiegati. Ma questa legge non esiste, e da quanto ne diceva ieri sera l'onorevole ministro dell'interno, non si farà così presto, perchè vi sono ammonticciati molti altri progetti di legge, perchè la Camera ha altro da fare, e non so per quali altre ragioni. Insomma questa legge che è assolutamente necessaria perchè l'amministrazione cammini bene, mi pare che voglia mandarsi alle calende greche.

Perchè dunque in occasione della legge sulle pensioni noi non cerchiamo di tutelare, quanto più si può, lo stato degl'impiegati? Se l'onorevole Minghetti ed i suoi colleghi fossero sempre ministri, io sarei forse sicuro che non si commetterebbe contro gl'impiegati ingiustizia di sorta, io sarei anzi sicuro, anche senza che si esprimano i motivi d'un collocamento a riposo, che vi sia stata una ragione superiore ad ogni influenza di deputati o senatori, ad ogni influenza di nepotismo, ad ogni influenza di quella specie di tirannide semi-liberale che si sviluppa sempre in taluni momenti eccezionali, e soprattutto quando le nazioni si costituiscono, ancorchè si costituiscono con una Carta, con uno Statuto; ma l'onorevole Minghetti avremo la fortuna di averlo ministro sino al 1867, potremo anche averlo sin al 1868, al 1869, al 1870, e che so io, ma poi possono succedergli altri ministri, i quali potranno portare nell'amministrazione qualche cosa di personale, potranno introdurre tutti quegli elementi d'arbitrio, i quali, non ci facciamo illusioni, influiscono spesso sul corso dell'amministrazione medesima, ed allora addio guarentigia degl'impiegati.

Vi parlava l'onorevole presidente del Consiglio dei Governi dispotici; ma io credo che sotto un certo punto di vista nei Governi dispotici gl'impiegati sono più tutelati che non sotto i Governi costituzionali, quando non ci sia una legge certa sullo stato degl'impiegati. Infatti nei Governi dispotici per lo più è all'alto o alla base della piramide amministrativa che si comanda; per lo più è una bassa spia di polizia o il ministro che comandano e possono nuocere, tutto il resto obbedisce ciecamente, e se l'impiegato ha la fortuna di salvarsi dalle calunnie della spia, o dalla prepotenza e

antipatia personale del ministro, cotesto impiegato potrà viver sicuro di non esser molestato; ma nel Governo costituzionale, e dove manca una legge sullo stato degl'impiegati; dove si crede di aversi diritto tutti i giorni a proposito d'economie, a proposito di una cattiva amministrazione, a proposito di uno sbaglio d'un ministro, a proposito di tutto, di poter riversare la colpa sopra gl'impiegati; in un Governo costituzionale, nel quale un ministro per sostenersi qualche volta ha bisogno di ricorrere ad una stretta di mano, a un sorriso, a una promessa, a una concessione, ha bisogno del favore di tale o tal altro deputato che lo influenza, ha bisogno del giornalista che s'impone, è sotto quel Governo che l'impiegato può essere da un momento all'altro colpito senza che abbia tutela alcuna. Almeno che sappia perchè il ministro, il quale può togliere il diritto alla pensione e mettere a riposo l'impiegato con una indennità, si sia appigliato a quella risoluzione, che ne conosca i motivi perchè possa valutarli.

Come vuole il signor ministro che la stampa s'impadronisca di questi fatti, quando l'impiegato messo a riposo non ne conosce i motivi, ma li deve indovinare?

L'impiegato potrà ben gettare un articolo in un giornale, attaccare il ministro, dire: avete commessa una ingiustizia; il ministro avrà avuto le sue buone ragioni (ed i ministri quando sono al potere hanno sempre ragione, almeno di fatto).

Perchè la stampa sia un freno per gli abusi ministeriali, bisogna che il ministro sia costretto a dire i motivi del suo operato.

E poi, signori, che difficoltà c'è? Delle due l'una.

O i motivi sono ingiusti o sono giusti. Se sono giusti, che difficoltà può avere il ministro a dichiararli? Se sono ingiusti, arbitrari, misteriosi.... ma è ciò che vogliamo evitare. Quando il ministro è obbligato a dire i motivi, deve guardarsi dal colpire senza ragione, perchè sa che il colpito s'impadronisce degli elementi d'arbitrio, li commette alla stampa, ne fa giudice l'opinione pubblica.

Si dice: il potere legislativo può censurare i ministri, e questi debbono star bene in guardia. Ebbene, non dimenticate che ci sono momenti nei quali non hanno neppure a pensare al Parlamento, per esempio, quando il Parlamento è in vacanza, o per altra circostanza non siede.

E d'altronde, si crede davvero sia facile attaccare un ministro perchè ha messo a riposo un impiegato? Si può supporre che si faccia oggetto di voto di censura l'ingiustizia verso un applicato?

L'onorevole Lanza parlava di fiducia. Ma, signori, spesso se ne ha anche troppa fiducia. Badate però che a forza di fiducia qualche volta il potere esecutivo colle migliori intenzioni del mondo, sicuro di fiducia a tutta prova, sicuro della fiducia *quand même*, sicuro che si approveranno tutte le sue minchionerie, va avanti ad occhi chiusi e non si preoccupa d'altro! Per queste

ragioni adunque a me pare che a tutelare in certa maniera gl'impiegati, non avendo noi la legge sullo stato dei medesimi, bisogna a quest'articolo aggiungere il paragrafo posto dalla Commissione, e che io voterò.

Signori, probabilmente io prenderò brevissima parte alla discussione di questa legge una o due volte ancora, per dir qualche parola su taluni articoli; può anche darsi che non prenda più la parola; amo quindi di valermi della presente occasione per dichiarare che io sono in massima propenso a tutto ciò che può favorire la classe degl'impiegati, la quale io credo (almeno trattandosi della generalità), a torto maltrattata e spesso calunniata; e che sono contrario all'esagerazione di coloro che parmi vogliono tendere ad acquistarsi in questo momento una specie di effimera popolarità declamando contro la classe degl'impiegati....

MICHELINI. Domando la parola.

PATERNOSTRO... sì, declamando a torto o a diritto contro di loro.

Signori, questo si vede tutti i giorni. Quando, per esempio, un ministro è caduto, tutti si fanno un piacere di dargli addosso. Oggi corre la moda di gridare contro gl'impiegati, e tutti se ne fanno un piacere, mentre niuno può disconoscere che senza gl'impiegati la macchina amministrativa non cammina e non può camminare.

Tutti sanno che un ministro non può avere altra abilità che di venire alla Camera a sostenere le sue leggi, che di avere un largo concetto dell'amministrazione, di dare coll'influenza del suo nome e la giustezza delle sue vedute la direzione agli affari; ma la macchina amministrativa cammina per gl'impiegati; tutti sanno che un'opera di Rossini o di Bellini non va avanti, ed è fischiata se l'orchestra non è buona; e gl'impiegati nello Stato sono ciò che è l'orchestra in un'opera. Tutti sanno che l'intelligenza d'un ministro, fosse pur quella dell'onorevole presidente del Consiglio, riuscirebbe a nulla, e troverebbe ostacoli ad ogni passo, se non fosse bene assecondata dagli impiegati. Perchè dunque gridar sempre addosso a tutti questi impiegati, ora per il numero, ora perchè fanno nulla, ora perchè sono sospetti, ora perchè non rispondono alla loro missione? A che tutti i giorni preoccuparsi di questi lamenti esagerati e spesso ingiusti, e non preoccuparsi di assicurare la loro posizione in faccia a loro stessi ed alla pubblica opinione e di dare loro autorità e considerazione?

Quando l'impiegato è considerato, quando sa che vale nella società quanto valgono tutti gli altri elementi che la compongono, quando è sicuro del suo stato, quando non deve andare soggetto all'arbitrio di un ministro od all'influenza dell'ultimo favorito del ministro, allora l'impiegato si solleverà all'altezza della sua missione, e voi potrete avere impiegati intelligenti, attivi, onesti, laboriosi, devoti e tali quali li richiede il bisogno del paese.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non com-

prendo veramente come l'onorevole Paternostro sollevi questa questione degl'impiegati rispetto ad una legge la quale, nel concetto del Ministero e del Senato che l'ha lungamente elaborata, è fatta in favore dei medesimi e per assicurare loro l'avvenire. Io non comprendo davvero questa difesa. Contro chi? Contro nessuno, perchè nessuno attacca gl'impiegati. (*Bene!*)

Questo è un sofisma, che si va ripetendo come arma di opposizione. Il paese ha deplorato la moltiplicazione eccessiva degl'impieghi, ha deplorato quella specie di corsa verso di essi alla quale tanti si gittavano anelanti. Ecco quello che il paese, il Governo hanno riprovato; ma non posero già in dubbio che vi sieno impiegati buoni, benemeriti del paese, e che debbano essere bene retribuiti e rispettati. Ed io posso assicurare l'onorevole preopinante che noi abbiamo la coscienza e sentiamo il dovere di tutelare, e di difendere, e di rispettare i nostri impiegati, se vogliamo averne quel servizio pel bene del Re e della patria che da loro è dovuto. (*Bene!*)

Premesso questo, io debbo aggiungere che accetto i complimenti dell'onorevole preopinante; li accetto perchè senza orgoglio credo di meritargli. Posso essermi sbagliato, mi posso sbagliare nella scelta dell'impiegati, ma (*Con calore*) ho la coscienza tranquilla di non aver mai nominato un impiegato per altra influenza che quella del sentimento della giustizia.

Quanto alla questione in sè stessa, io comprendo benissimo il concetto dell'onorevole Paternostro quando dice: poichè non avete una legge sullo stato degl'impiegati, almeno mettete dei presidii, delle difese nella legge che or si discute; ma se capisco il concetto, non lo trovo applicabile. Se non vi dovesse essere mai una legge sullo stato degl'impiegati, potrei ancora accettare questa proposta, ma tal legge dovrà, o signori, esservi sottoposta; ed il mio onorevole collega dell'interno non ha già detto che questa legge non sia una delle utili e necessarie, ha detto solo che la Camera avea avanti di sè altre leggi che vogliono essere sollecitamente approvate come urgenti.

Io credo però che il modo più rapido di arrivare ad una legge sullo stato degl'impiegati, che il Governo sarà sempre lieto di poter presentare, sarà quello di abbreviare le discussioni, e sciogliere al più presto i grandi problemi che ci sono sottoposti da leggi più importanti.

Non credo dunque che la Camera debba indursi a cambiare l'ordine e lo scopo di una legge sulle pensioni, per introdurre elementi che appartengono alla legge sullo stato degli impiegati.

Quanto alla questione in sè stessa, io penso veramente che la comunicazione all'impiegato dei motivi per cui fu messo a riposo non sia quel presidio così efficace che l'onorevole preopinante crede; io reputo al contrario che esso potrebbe dar luogo ad un'infinità di inconvenienti pratici, dei quali il mio onorevole amico il deputato Lanza vi ha oggi ritratto alcuni, ma che si potrebbero moltiplicare all'infinito.

Qualche volta il mettere a riposo un impiegato non è l'effetto di una causa sola; ma bensì di un complesso di circostanze che sarebbero anche difficili a formulare, soprattutto quando questa formola venuta in pubblico potesse essere discussa.

Quanto a me poi ripeto che, se il collocamento a riposo di un impiegato non potesse aver proprio una giustificazione, fosse contrario ad ogni equità, io tengo per fermo che l'opinione pubblica se ne preoccuperebbe; e la stampa, il diritto di petizione e gli altri mezzi che la Costituzione dà al cittadino sarebbero bastevoli a farlo reintegrare ne' suoi diritti, e condannare quel ministro che avesse offeso i principii dell'equità e della giustizia.

Io pertanto persisto a respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Parlerò dopo la votazione dell'emendamento, prima della votazione dell'articolo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

MICHELINI. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. È stata chiesta la chiusura, debbo porla ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Fatta prova e controprova, la discussione è chiusa).

Ora metto ai voti la soppressione delle parole: « Sarà data comunicazione dei motivi all'impiegato, ove egli la richiegga. »

Chi l'approva s'alzi.

(La soppressione è approvata).

Ora metto ai voti l'articolo 5.

SALARIS. Permetta, mi sono riservata la parola prima.

PRESIDENTE. La Camera ha dichiarato di chiudere la discussione; non posso più dare la parola ad alcuno.

Ora metto ai voti l'articolo 5 come venne proposto dal Ministero, così concepito:

« Art. 5. Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale dovrà essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri. »

(È approvato).

SALARIS. Domando la parola per un'aggiunta.

PRESIDENTE. Aspetti un momento. Debbo dare comunicazione alla Camera di una lettera scritta dall'onorevole deputato Lacaita così concepita:

« Desidererei rivolgere la parola all'onorevole ministro degli affari esteri per chiedergli comunicazione di alcune notizie statistiche. »

TORNATA DEL 14 GENNAIO

Interrogo il signor ministro quando intende rispondere.

VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri. Se l'onorevole Lacaïta vuol formolare la sua domanda, io gli risponderò subito, qualora non vi sia opposizione.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Lacaïta è pregato di dire in che consista la sua interpellanza.

LACAÏTA. Lo dirò in poche parole. Nella prossima discussione del bilancio avrò l'occasione di sottomettere alla Camera alcune osservazioni intorno al nostro servizio diplomatico e consolare, ma non potrei farlo debitamente senza la comunicazione di un elenco nominativo di tutti gl'impiegati così nella diplomazia come nel servizio consolare italiano, inclusi anche coloro in disponibilità e in aspettativa, con la rispettiva indicazione del luogo di nascita, degli anni di servizio, dell'assegnamento che ricevono, così a titolo di soldo, come di rappresentanza o spese d'ufficio, e della pensione di ritiro alla quale possono aver diritto.

Domando perciò all'onorevole ministro degli esteri se abbia alcuna difficoltà a disporre che siffatto elenco sia preparato nel più breve tempo possibile, e comunicato alla Camera.

PRESIDENTE. Questa veramente non è interpellanza, ma domanda di comunicazione di documenti.

LACAÏTA. Ma nella mia domanda è detto che non era un'interpellanza; che desiderava solo di chiedere alcuni documenti.

VISCONTI VENOSTA, ministro per gli affari esteri. Io mi compiaccio di aver fatto eseguire al Ministero un lavoro nel senso appunto della domanda dell'onorevole Lacaïta. È stato dato ordine di pubblicare dal Ministero degli affari esteri un annuario del Ministero stesso fatto col sistema dell'*Annuaire diplomatique*.

In questo *Annuario*, che è in corso di stampa, si trovano appunto tutti i dati che l'onorevole Lacaïta mi ha chiesti.

Quando la pubblicazione soffrisse qualche ritardo, se l'onorevole deputato vorrà servirsene per la discussione del bilancio, io mi farò premura di comunicargli la parte già stampata, nonchè le prove rimanenti.

LACAÏTA. Rendo grazie della dichiarazione, la quale risponde al mio desiderio.

PRESIDENTE. L'incidente è terminato. Si ripiglia la discussione della legge.

Il deputato Salaris ha la parola.

SALARIS. L'articolo 5° testè votato dalla Camera, nell'alinea prescrive che il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo gl'impiegati nominati con decreto reale debba sempre essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri. Ora consideri la Camera che si istituisse una distinzione tra impiegati nominati per decreto reale, ed impiegati nominati per decreto ministeriale, e che a termini di questo articolo 5° l'obbligo in esso imposto riguarderebbe i primi soltanto e non i secondi.

Osservisi inoltre, che mentre si richiederebbe una deliberazione del Consiglio dei ministri per il collocamento a riposo, la deliberazione del Consiglio sullodato non si ravviserebbe necessaria per la dispensa dall'impiego, che è la causa appunto del collocamento a riposo.

Io credo che queste due lacune devono essere riempite, perciò propongo un'aggiunta così concepita:

« La stessa norma sarà seguita per gl'impiegati di nomina ministeriale, e dispensati dal servizio. »

La deliberazione quindi del Consiglio dei ministri dovrebbe sempre precedere il collocamento a riposo di un impiegato, sia che la di lui nomina proceda da decreto reale o da decreto ministeriale.

Io credo che in egual modo debba essere garantito ogni impiegato, e che sia ingiusta o sconsigliata la distinzione fra impiegati di nomina regia e ministeriale.

Se la deliberazione del Consiglio dei ministri è garantigia per gli uni, la dev'essere anche per i secondi; dappoichè tutti devono essere ugualmente protetti dalla legge, perchè tutti in faccia alla legge sono uguali.

Che se cotesta deliberazione la si credesse superflua e tale da non costituire una garanzia, dovrebbersi allora non esigerla, nè per gl'impiegati nominati per decreto ministeriale, nè per quelli nominati con regio decreto.

Ma più conveniente io reputo la deliberazione del Consiglio dei ministri avanti che un impiegato sia dispensato dall'impiego; perocchè questo provvedimento è di sua natura severo, o non di rado colpisce la riputazione dell'impiegato.

Confesso che la garanzia non è molto seria; ma non pertanto potrebbe essere un ostacolo agli arbitrii.

Io mi lusingo che si farà buon viso a quest'aggiunta sì dal Ministero, che dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone quest'aggiunta all'articolo 5°:

« La stessa norma sarà seguita rispetto agl'impiegati di nomina ministeriale, ed ai dispensati dal servizio. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Domando se la Commissione lo accetta.

DE FILIPPO, relatore. Pregherei la Camera a volersi compiacere di rimandare quest'emendamento alla Commissione, affinchè possa meglio studiarlo, e comprenderne esattamente il senso.

Parè che l'onorevole deputato Salaris vorrebbe che anche gl'impiegati nominati con decreto ministeriale non potessero altrimenti essere collocati a riposo se non in seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, il che importerebbe che il ritiro dall'ufficio infimo degl'impiegati, come di un usciere, di un portiere, non potrebbe aver luogo se non dopo di essersi proposto e deliberato nel Consiglio dei ministri. E dappiù egli domanda che la stessa deliberazione debba precedere il collocamento a riposo che un ministro sti-

masse dover concedere ad un impiegato il quale avesse servito venticinque anni lo Stato, e non ancora avesse raggiunto 65 anni di età.

Credo esser questo il concetto dell'emendamento dell'onorevole Salaris. Ove la Camera sia del mio avviso, e creda poter deliberare su tale emendamento, la Commissione la prega a voler respingere e l'una e l'altra proposizione, essendo evidenti le ragioni che si oppongono alla loro ammissione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non ho bene afferrato forse tutta la portata della proposta dell'onorevole Salaris, ma la giudico sfavorevolmente da un aspetto pratico. Quando io penso, per esempio, al Ministero dell'interno ed a quello delle finanze; e considero che gli agenti di sicurezza pubblica e doganali sono nominati per decreti ministeriali, trovo per verità cosa soverchiamente onerosa e quasi impraticabile il dover provocare una deliberazione del Consiglio dei ministri ogni qual volta una guardia di pubblica sicurezza od una guardia doganale ha da collocarsi a riposo.

Respingo dunque l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Salaris.

(Non è approvata).

« Art. 6. Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che, nominati dal Governo, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi, e ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« I ricevitori del registro e bollo, i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, e gli impiegati presso i due rami del Parlamento, sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

PANATTONI e MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su questi articoli sono stati proposti diversi emendamenti; uno è del deputato Bellazzi, ed è così concepito:

« I ricevitori del registro e bollo, i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, *gli impiegati presso la Cassa ecclesiastica* e presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

Ve n'è un altro del deputato Ara, col quale si domanderebbe che nell'alinea, dopo le parole: « gl'impiegati presso i due rami del Parlamento, » si aggiungessero queste altre: « e presso la Cassa ecclesiastica. »

Finalmente ve n'ha un terzo del deputato Ara così concepito:

« Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che, nominati dal Governo e dal Parlamento, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, e sono sottoposti alla legge delle ri-

tenute degli stipendi, ed ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari *di terra e di mare.*

« I ricevitori del registro e bollo, i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, gli uscieri e commessi presso il Ministero ed il Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

SANGUINETTI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

A quest'articolo 6 l'onorevole mio amico deputato Ara ha proposto un emendamento per comprendere fra gl'impiegati civili gl'impiegati della Cassa ecclesiastica. Un emendamento analogo fu presentato dall'onorevole Bellazzi.

Io pure ho presentato un altro emendamento, il quale formerebbe però un titolo a parte, prenderebbe il posto dell'attuale titolo V, cui verrebbe sostituito e conterrebbe due articoli, il primo dei quali, che avrebbe il numero 25, sarebbe così concepito:

« Le disposizioni della presente legge saranno pure applicate agl'impiegati della Cassa ecclesiastica. »

L'articolo immediatamente successivo sarebbe così formulato:

« Nel caso che un impiegato della Cassa ecclesiastica fosse stato prima impiegato dello Stato, o viceversa, la pensione che gli sarà liquidata sarà posta parte a carico dello Stato e parte a carico della Cassa ecclesiastica, proporzionalmente al tempo dei servizi prestati ed alla somma degli stipendi percepiti. »

Ora, così stando le cose, io vorrei domandare all'onorevole signor presidente se sia il caso di discutere la questione all'occasione dell'articolo 6, o se pure non si possa rimandarla al titolo V. Vorrei vedere se non sia più logico per l'armonia della legge farne un titolo a parte, oppure accettare l'emendamento Ara, il quale porterebbe altri emendamenti od un altro articolo, oppure l'emendamento Bellazzi.

In questo mi rimetto a quanto dice l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Mi pare che ora venendo in discussione l'articolo 6, sia più conveniente discutere gli emendamenti ad esso articolo proposti.

SANGUINETTI. Fo osservare all'onorevole signor presidente che la questione è complessa. Gli emendamenti proposti all'articolo 6 condurrebbero al principio che gl'impiegati della Cassa ecclesiastica sarebbero, per quanto riguarda la legge presente, equiparati agl'impiegati civili; ma ciò posto, havvi un'altra questione la quale non sarebbe risolta coll'adozione di questo emendamento, ed è di sapere a carico di chi debba essere poi la pensione, se a carico dello Stato o a carico della Cassa ecclesiastica, nel caso che un impiegato avesse servito non solo la Cassa ecclesiastica, ma anche lo Stato. Per ciò sarebbe forse bene che queste due questioni fossero trattate nello stesso tempo, e che perciò la questione fosse rimandata...

ARA. Domando la parola.

TORNATA DEL 14 GENNAIO

SANGUINETTI... allorchè verrà l'occasione del mio emendamento. D'altronde poi, quando passasse l'emendamento Ara, non vi ha dubbio che si dovrebbe formare poi un altro articolo per risuscitare la seconda questione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ara.

ARA. In seguito alla mozione d'ordine dell'onorevole mio amico Sanguinetti, faccio osservare alla Camera che io non ho proposto unicamente un emendamento all'articolo 6, ma ho proposto pure un'aggiunta all'articolo 43.

L'articolo 43 stabilisce appunto il modo di pagamento relativamente agli impiegati della Cassa ecclesiastica: ma l'articolo 6 è l'unico che riguardi gli impiegati che debbono essere considerati come impiegati civili. Mi pare dunque che attualmente stia bene l'emendamento proposto dall'onorevole Bellazzi e da me, cioè di far comprendere tra gli impiegati civili quelli della Cassa ecclesiastica.

Quanto al modo di pagamento se ne tratterà all'articolo 43, e si potrà allora accettare o la mia formola o quella dell'onorevole Sanguinetti. Attualmente sembra a me che si debbano discutere gli emendamenti proposti dall'onorevole Bellazzi e da me.

PRESIDENTE. Siccome non pregiudicherebbe in nulla l'emendamento Sanguinetti, pare a me che si possa procedere oltre.

La parola spetta all'onorevole Bellazzi.

BELLAZZI. L'articolo 6, quale fu redatto dal Governo ed accettato dalla Commissione, lascia dubitare che gli impiegati della Cassa ecclesiastica sieno esclusi dal numero degli impiegati governativi, perchè, quantunque nominati con decreto reale, tuttavia percepiscono stipendio sulla Cassa ecclesiastica e non sono soggetti alla legge delle ritenute.

Non sono soggetti alla legge delle ritenute, sta bene: ma faccio osservare che la maggior parte di questi impiegati hanno servito per lungo numero d'anni, come risulta da prospetto che mi procura, nelle altre amministrazioni dello Stato. Sarebbe dunque conveniente che la pensione, come diceva l'onorevole Sanguinetti, fosse divisa proporzionalmente in parte sulla cassa dello Stato, in parte sulla Cassa ecclesiastica, secondo il numero d'anni di servizio prestato nel primo caso e nell'altro.

Può sorgere una obbiezione desunta dalla legge 29 maggio 1855, la quale stabiliva la separazione dei beni della Cassa ecclesiastica dai beni del demanio.

Si consideri che i beni della Cassa ecclesiastica, in fin dei conti non sono che beni nazionali, e se tali non fossero, la legge 21 agosto 1862 non avrebbe decretato il passaggio di questi beni al demanio.

La ricordata legge poi del 29 maggio 1855, mentre ammette la distinta esistenza della Cassa ecclesiastica, indipendentemente dalle finanze dello Stato, a chi ne affida l'amministrazione? Ne affida l'amministrazione al direttore generale del debito pubblico; data facoltà al Governo di determinare con decreto le norme di ammi-

nistrazione. Conseguentemente il Governo, col regolamento 2 luglio 1855, e precisamente all'articolo 7, determinò: « che gl'impiegati dell'ufficio generale saranno considerati come impiegati dello Stato, e godranno perciò degli stessi vantaggi, sì in caso di attività che in caso di giubilazione, a carico però sempre della Cassa ecclesiastica. » Ne consegue che il Governo ha sempre inteso a pareggiare gl'impiegati della Cassa ecclesiastica agli altri impiegati governativi.

Dato che il mio emendamento, o quello dell'onorevole Ara, o l'altro dell'onorevole Sanguinetti non fossero accettati, è evidente che ci troveremmo presto nella necessità di fare una nuova legge, la quale stabilisca che gli effetti della legge attuale si estendano anche agli impiegati della Cassa ecclesiastica.

Ciò premesso, dichiaro di associarmi volentieri all'ordine del giorno del deputato Ara, ritirando il mio.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Ara.

ARA. La mia proposta è divisa in due parti; una parte riflette gl'impiegati della Cassa ecclesiastica, e l'altra gl'impiegati del Parlamento; colla prima parte della mia proposta io ho creduto di dover riempire una lacuna, a meno che sotto la parola impiegati si fosse già voluto, dalla legge votata dal Senato, comprendere anche gl'impiegati della Cassa ecclesiastica.

Se per parte del commissario regio si facesse questa dichiarazione, e se la Commissione della Camera ritenesse che gl'impiegati della Cassa ecclesiastica debbono già comprendersi nell'articolo 6, allora non sarebbe che il caso di prendere atto di tale dichiarazione per togliere il dubbio che può nascere dalla meno retta interpretazione dell'articolo 6.

Ora io desidererei di sapere (poichè questa proposta venne fatta e già comunicata alla Commissione) se essa ed il regio commissario ritengono che tra gl'impiegati civili si debbano anche intendere gl'impiegati della Cassa ecclesiastica, riservandomi dopo di fare qualche osservazione nel caso contrario.

MAGLIANI, commissario regio. Pregherei la Camera di osservare che nell'articolo 6 del presente progetto di legge si contiene una definizione di coloro che si hanno a considerare come impiegati dello Stato per gli effetti della presente legge, cioè in quanto all'effetto di aver diritto al conseguimento di una pensione di riposo.

Non è questa una definizione in genere di tutti gli impiegati dello Stato, i quali hanno per virtù di questa legge diritto a conseguire una pensione.

Questo articolo non pregiudica la questione se gli impiegati della Cassa ecclesiastica siano a considerarsi, generalmente parlando, come impiegati dello Stato. Che sieno tali deriva dalla legge sulla Cassa ecclesiastica del 1855 e dai successivi regolamenti.

Quella legge medesima però, mentre li dichiara impiegati dello Stato, stabilisce che gli stipendi loro come le pensioni non sono già a carico dell'erario pubblico, ma della Cassa ecclesiastica.

Premesse queste considerazioni e venendo alla questione speciale, cioè se, derogando dalla legge del 1855,

convenga ora concedere a cotesti impiegati diritto a pensione a carico dello Stato, io ho il debito di dichiarare di non potere in nessun modo accettare il proposto emendamento.

La Cassa ecclesiastica ha un'esistenza separata e distinta dalle finanze dello Stato. Siccome lo Stato non partecipa di nessuno dei proventi dei beni della Cassa che hanno una destinazione specialmente e tassativamente stabilita dalla legge, così è giusto che non lo Stato, ma la Cassa ecclesiastica abbia il carico di pagare come gli stipendi, così conseguentemente anche le pensioni.

Ove così non fosse, ne verrebbe anche l'assurdo che un'amministrazione pagherebbe lo stipendio, ed un'altra diversa la pensione, mentre è noto che alla fin fine la pensione non è che una parte dello stipendio medesimo che lo Stato si riserva di pagare all'impiegato quando ha cessato dal servizio attivo.

Se si ammettesse questo emendamento, potrebbe altri sostenere che si avesse a concedere pensione a carico dell'erario pubblico anche agl'impiegati delle provincie, dei comuni, degli stabilimenti pubblici di beneficenza e di altri istituti i quali hanno un'amministrazione propria, un'azienda, una finanza separata dal pubblico erario.

Giova pure osservare che gl'impiegati della Cassa ecclesiastica non sono assoggettati a ritenuta sui loro stipendi a favore del Tesoro.

Dirò finalmente che, siccome dovrà essere forse tra non molto discussa una legge generale ed uniforme per tutte le provincie dello Stato intorno all'asse ecclesiastico, io credo che sia ora conveniente di non pregiudicare in questo momento la questione e di riservarla tutta intera ad una più opportuna discussione.

Io quindi prego la Camera di non voler accettare l'emendamento che le è stato proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Rinuncio alla parola, imperocchè le ragioni che io volevo presentare alla Camera contro quest'emendamento sono già state sviluppate dall'onorevole commissario regio.

SANGUINETTI. Io ho chiesto la parola per combattere le osservazioni dell'onorevole commissario regio, osservazioni che non sussistono in fatto come non sono sussistenti in logica.

Egli è partito da fatti che non sono esatti. Incominciò dal dire che l'esistenza della Cassa ecclesiastica è cosa affatto separata dallo Stato. Ora io gli dirò che in quanto al patrimonio della Cassa ecclesiastica, questo non si può dire totalmente separato dallo Stato, perchè avendo distrutti corpi morali, cioè conventi, di questi beni essendosi impossessata la Cassa ecclesiastica, essendo questi beni destinati a mantenere i frati, una volta che questi frati abbiano cessato di esistere, l'eredità necessaria della Cassa ecclesiastica non può essere che lo Stato.

Dunque, in quanto al patrimonio, questa separazione non può essere che provvisoria. Ma in quanto agl'impiegati, dov'è mai che l'onorevole commissario regio abbia potuto trovare questa separazione?

Se l'onorevole commissario regio avesse ricordato i momenti in cui la Cassa ecclesiastica fu creata, allora si sarebbe sovvenuto che, creata la Cassa ecclesiastica in quel tempo in cui tutto il giornalismo clericale la tacciava come un'istituzione eretica e scomunicata, in quel tempo in cui era difficile trovare gran numero di impiegati spregiudicati che si prestassero a quell'ufficio, in quel tempo il conte di Cavour ha cercato nelle carriere governative i migliori impiegati per collocarli in quell'amministrazione, e di questi impiegati alcuni contavano venticinque e più anni di servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Ora, o signori, secondo la teoria dell'onorevole commissario regio, quei quindici, quei venti, quei venticinque anni di servizio, che quegli impiegati avevano prestati allo Stato andrebbero ancora perduti perchè la Cassa ecclesiastica ha secondo lui un'esistenza separata dallo Stato.

Non ha un'esistenza separata dallo Stato anche per altro motivo; perchè quando l'amministrazione del conte di Cavour destinava quegli impiegati alla Cassa ecclesiastica, loro garantiva la carriera o garantiva l'anzianità, e garantiva che si sarebbe tenuto conto dei servizi che allo Stato avevano prestato.

E tanto è vero che in quell'amministrazione si vedrà impiegati che dalla magistratura e da altre amministrazioni dello Stato passarono nella Cassa ecclesiastica, come si vedrà impiegati della Cassa ecclesiastica che ritornarono nelle amministrazioni dello Stato.

Dunque, in quanto agl'impiegati, non si è fatta distinzione.

Ma viene fuori l'onorevole regio commissario col fare il paragone degl'impiegati della Cassa ecclesiastica cogl'impiegati della provincia e dei comuni. Ma in che sta questo paragone?

Gl'impiegati della Cassa ecclesiastica sono nominati con regio decreto, ed hanno una carriera, sono pagati sull'asse della Cassa ecclesiastica, che è quanto dire col patrimonio dello Stato; invece gl'impiegati della provincia e dei comuni sono nominati delle rispettive amministrazioni e il Governo non c'entra per nulla.

Questi sono pagati dalle amministrazioni sul cui patrimonio il Governo non ha e non deve avere ingerenza di sorta; quindi l'analogia non sta, ed il ragionamento suo cade.

Ma veniva in ultimo con dirci che non occorre occuparci di questa materia perchè sarà fra non molto presentato un progetto di legge tante volte promesso, molto sospirato dal paese e non mai presentato, il quale progetto di legge provvederà a questa parte.

Ora io rispondo che questa ragione non vale, e non vale perchè il progetto che si aspetta ha ben altre ma-

TORNATA DEL 14 GENNAIO

terie a trattare che non le pensioni degl'impiegati della Cassa ecclesiastica.

D'altra parte, o signori, quando verrà quel progetto di legge, tutto quello che si potrà fare quanto agl'impiegati della Cassa ecclesiastica sarà di applicare loro la legge che attualmente discutiamo.

Diffatti sarà egli probabile che in allora il Ministero e il Parlamento vogliano per quegli impiegati sanzionare una legge con tali massime diverse da quelle che ora stiamo sanzionando, e quando ciò non fosse vero, in un progetto sull'asse ecclesiastico, progetto che implica già in sè stesso una infinità di quelle questioni che sono intricatissime e che danno luogo a lunghe discussioni, verrà allora il Ministero a presentare per appendice a quel progetto un altro progetto sulle pensioni? Sarebbe cosa ridicola il pensarlo. Dunque tutt'al più ci sarà un articolo come si fece nella legge sulle guardie doganali, e si dirà: agl'impiegati della Cassa ecclesiastica sarà applicata la legge sugli impiegati civili. Or bene, quel che dovrete fare allora, perchè non potete farlo adesso? E qui noto, signori, che non bisogna ritardare a farlo, perchè ci sono degli impiegati che hanno diritto di sapere qual è la loro posizione, se il tempo che hanno servito lo Stato sarà loro o non sarà computato. Ci sono degli impiegati i quali o per infermità, o per altri accidenti si trovano nel caso di domandare la loro giubilazione, ed essi hanno pur ragione di sapere in quali acque si trovano. Ci sono degl'impiegati, i quali, come ho già detto, hanno servito per trent'anni nelle antiche amministrazioni, e che adesso si trovano in faccia a questa lacuna della legge. I medesimi si presenteranno al ministro, e gli diranno: giubilateci. Ma il ministro risponderà: con qual legge? colle leggi antiche? colle presenti? Non vi è legge che vi risguardi. Signori, gli interessi di questa classe di persone sono pur anco rispettabili, ed è pur d'uopo che il Parlamento se ne occupi. Quando nol facesse, il Parlamento commetterebbe una enorme ingiustizia. Quindi io spero che la Camera farà buon viso all'emendamento dell'onorevole Ara, il quale applica agl'impiegati della Cassa ecclesiastica le stesse norme che sono in questa legge contemplate per tutti gl'impiegati civili dello Stato.

MAGLIANI, commissario regio. Aggiungerò poche parole in risposta agli argomenti principali dell'onorevole Sanguinetti.

Egli ha detto che molti impiegati della Cassa ecclesiastica avevano precedentemente prestati lunghi servizi in altre amministrazioni dello Stato, e teme che quei servizi vadano perduti una volta che non si stabilisca che gl'impiegati della Cassa ecclesiastica sono da considerarsi per gli effetti della presente legge come impiegati dello Stato.

ARA. Domando la parola.

MAGLIANI, commissario regio. Ora il servizio già prestato dagl'impiegati della Cassa ecclesiastica presso le amministrazioni dello Stato viene computato nella

liquidazione della pensione che loro spetta a carico della Cassa ecclesiastica.

Allorchè essi domandano la liquidazione della loro pensione a carico della Cassa ecclesiastica, hanno ben diritto di far valere come utili i servizi che avevano precedentemente prestati in un'amministrazione qualunque dello Stato. Essi non sono pregiudicati nè quanto alla carriera, nè quanto all'anzianità, nè quanto all'utilità di precedenti servizi per la pensione.

Diceva ancora l'onorevole preopinante che questi impiegati sono pagati effettivamente con danaro pubblico, con danaro dello Stato, poichè il patrimonio della Cassa ecclesiastica è in fondo patrimonio dello Stato. Ma da questo patrimonio deriva forse alcuna rendita che sia iscritta nel bilancio attivo dello Stato? I beni sono forse incamerati al demanio pubblico?

Nello stato attuale delle cose è evidente che essendo separati gl'interessi della Cassa ecclesiastica da quelli dello Stato, non si può ritenere che gli stipendi degli impiegati della Cassa siano pagati a peso del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Briganti-Bellini Bellino.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Ciò che ha testè esposto l'onorevole commissario regio mi dispensa dal fare alcune delle osservazioni che voleva sottoporre alla considerazione della Camera.

Io non credo in alcun modo che il patrimonio della Cassa ecclesiastica si possa considerare come patrimonio dello Stato.

L'onorevole Bellazzi testè adduceva come prova che il patrimonio della Cassa ecclesiastica facesse parte del demanio pubblico la legge del 21 agosto 1862. A me sembra che questo sia una prova in contrario, perchè quella legge è stata necessaria appunto perchè i beni della Cassa ecclesiastica passassero al demanio. Perchè succedesse questo passaggio ci volle una legge espressa, il che dimostra che prima non lo erano. Finchè il passaggio non ebbe, anzi per una gran parte bisogna dire non avrà luogo, questi beni non appartenevano al demanio dello Stato, ma bensì al patrimonio privato della Cassa ecclesiastica; per altro c'è una classe di impiegati della Cassa ecclesiastica, la quale mi sembra che meriti la considerazione del Parlamento, e sono appunto quelli i quali prima di essere ammessi al servizio della Cassa ecclesiastica facevano parte delle varie amministrazioni dello Stato...

Una voce. Son pochi.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO... e qualunque ne sia il numero, questo non importa; io parlo del diritto che hanno.

La legge del 29 maggio 1855 non trascurò gl'interessi di questi impiegati, mentre io trovo che all'articolo 6° della medesima è detto che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica è affidata al direttore generale del debito pubblico col concorso di un Consiglio speciale, e che questo direttore generale avrà sotto ai suoi ordini funzionari governativi dei vari rami,

secondo il regolamento che verrà approvato con decreto reale.

Ora il decreto reale, come è ben naturale, non che il regolamento, non si fecero aspettare, ed hanno la data del 2 luglio 1855.

Questo regolamento dice all'articolo 8 che gl'impiegati dei Ministeri, dell'amministrazione e dell'ordine giudiziario dello Stato che fossero destinati a prestar servizio nell'ufficio centrale della Cassa conserveranno i diritti acquisiti e la rispettiva loro posizione di carriera, ed in caso di richiamo nella precedente carriera sarà calcolato per la loro anzianità il tempo impiegato nell'ufficio suddetto.

Ora l'onorevole commissario regio ha in parte riconosciuto i diritti di questi impiegati che erano già benemeriti dello Stato cui avevano reso i loro servizi e che si sono poi resi benemeriti anche rendendo i loro servizi alla Cassa ecclesiastica; e su questo punto mi sembra che questi impiegati potrebbero essere stati tranquillizzati; se non che ho trovato una lacuna nelle informazioni che l'onorevole commissario regio ha dato alla Camera, e la lacuna è questa.

Riconoscendosi il diritto di questi impiegati a che si liquidi la loro pensione pel tempo che hanno prestato servizio allo Stato, io vorrei solamente sapere se il diritto di questi impiegati sia un diritto continuativo pei servizi che hanno reso dappoi alla Cassa ecclesiastica.

E per ispiegarmi più chiaramente io dico: se un impiegato si trova in condizione di dover domandare la liquidazione della sua pensione, e di avere servito nella Cassa ecclesiastica un tempo inferiore a quello necessario per avere diritto ad una pensione, e prestato servizio allo Stato un tempo pure inferiore a quello che è necessario per avere diritto alla pensione, quest'impiegato, benchè abbia servito allo Stato ed alla Cassa ecclesiastica insieme un tempo superiore a quello che dà diritto alla pensione, se fosse interrotta la continuità fra questi due servizi non avrebbe più nulla?

Questa parmi sarebbe una cosa ingiusta, e non secondo nè lo spirito, nè l'equità della legge. Quindi, sebbene io sia certo che la cosa non stia come fu da me in dubbio enunciato, solamente per ischiarimento ciò domando al regio commissario.

In quanto ai diritti di coloro i quali dopo l'istituzione della Cassa ecclesiastica sono stati ammessi negli impieghi senzachè prima avessero prestato alcun servizio allo Stato, io trovo giustissimo che i loro interessi siano presi in considerazione solamente allorchè si farà la legge promessa sull'Asse ecclesiastico, del quale mi rallegro sentire dall'onorevole commissario non lontana la presentazione, e che io invoco che avvenga il più presto possibile.

MAGLIANI, *commissario regio*. Pregherei l'onorevole preopinante di consentire che la questione alla quale egli ha accennato sia trattata allorchè verrà in discussione l'articolo 41, dove si tratta d'una materia molto

analoga, cioè di quegli impiegati che hanno prestato precedenti servizi in un'amministrazione diversa da quella dello Stato.

ARA. Io prego la Camera di ritenere non essere mia intenzione col proposto emendamento di sovraccaricare l'erario nazionale in favore degli impiegati della Cassa ecclesiastica. Ho già detto di aver proposto anche un emendamento sul modo di pagamento. Io non intendo col presente emendamento che di far valere il diritto degli impiegati nella Cassa ecclesiastica di aver la giubilazione; il modo poi del pagamento si dovrà far valere secondo il regolamento del 1855 sui beni della Cassa ecclesiastica.

Dico questo semplicemente perchè la Camera si persuada che non è un carico maggiore che io voglia imporre all'erario. Osservo poi essere ciò tanto vero che l'onorevole Briganti-Bellini nelle sue osservazioni ha ammesso, come ha ammesso il regio commissario, che si deve una pensione di giubilazione agli impiegati che lo erano dello Stato prima di entrare nella Cassa ecclesiastica, dimodochè essendo la maggior parte degli impiegati della Cassa ecclesiastica già impiegati che hanno prestato servizio da molti anni per lo Stato, ne avverrebbe, adottando il mio emendamento, uno sgravio all'erario pubblico, perchè essi sarebbero pagati intieramente sull'asse della Cassa ecclesiastica; invece, respingendosi il mio emendamento, gl'impiegati della Cassa, che già servirono lo Stato per tutto il tempo anteriore, conservando il diritto alla giubilazione, l'avranno a termini dell'articolo 41, a cui accennava il commissario regio e l'onorevole Briganti-Bellini, sulle finanze dello Stato.

Premesse queste osservazioni, affinchè la Camera conosca che non sarebbe gravato l'erario dello Stato accettando il mio emendamento, dirò poche parole per dimostrare come lo creda fondato in ragione.

Infatti gl'impiegati della Cassa ecclesiastica, quando hanno accettato l'impiego, nella massima parte lo hanno accettato in vista del disposto dell'articolo 5 del regolamento 2 luglio 1855, nel quale si è testualmente stabilito che dovevano essere considerati come impiegati dello Stato nei seguenti termini:

« Gl'impiegati che compongono l'ufficio centrale della Cassa ecclesiastica saranno considerati come impiegati dello Stato e godranno perciò degli stessi vantaggi, sì in attività che in caso di giubilazione, a carico però sempre della Cassa ecclesiastica, » vale a dire che questi impiegati, quando hanno accettato il delicato incarico di amministrare questi beni ecclesiastici, sapevano di essere considerati come impiegati dello Stato in quanto al diritto alla pensione di riposo, sebbene loro fosse poi pagata dall'Asse ecclesiastico.

E ciò tanto è vero che, essendosi parecchie volte proposta la questione al Consiglio di Stato, questo ha sempre risolto il dubbio nel senso affermativo. Citerò in proposito due deliberazioni, l'una del 28 giugno 1856, e l'altra del 15 gennaio 1859.

Fra le altre considerazioni il Consiglio ha ritenuto

che gl'impiegati della Cassa ecclesiastica dovessero considerarsi come impiegati dello Stato, inquantochè quest'ufficio dipendeva dallo stesso direttore generale che reggeva l'amministrazione del debito pubblico, ed aveva comune con questo anche il cassiere.

Il Consiglio di Stato, nell'adottare una tale deliberazione, oltre alle suddette considerazioni, fu indotto da quella più essenziale, che erano senza alcun dubbio ritenuti per impiegati dello Stato quelli della Cassa depositi e prestiti, i quali amministrano una sostanza che non è propria dello Stato ma bensì delle provincie, per cui a molto maggior ragione dovevano ritenersi come tali quelli della Cassa ecclesiastica.

Oltre alle suddette deliberazioni del Consiglio di Stato, io mi permetto di accennare ad un'altra più recente, che credo risolve la questione, accenno a quella presa in sua seduta 21 novembre 1863.

Con questa deliberazione il Consiglio di Stato stabilì che gl'impiegati della Cassa ecclesiastica debbano al pari degli altri impiegati governativi uniformarsi alla legge testè emanata sulle aspettative e disponibilità.

Se adunque si assoggettano gl'impiegati della Cassa ecclesiastica ai pesi, devono gioire dei diritti degli altri impiegati.

Mi si fa sottovoce osservare dall'onorevole mio amico Sella che non sia il caso di ammettere la giubilazione per gl'impiegati della Cassa ecclesiastica, non essendovi la ritenuta.

Io risponderò che, se si fosse partito dalla base unica di non ammettere come impiegati se non quelli che sono soggetti a ritenuta, egli potrebbe aver ragione; ma dallo stesso articolo 6 risulta che si sono considerati come impiegati aventi diritto alla pensione anche alcuni che non sono soggetti alla ritenuta, come sono i ricevitori del registro e bollo, i conservatori delle ipoteche. Dunque non regge l'eccezione fatta dall'onorevole Sella, e mi pare giustificato il mio emendamento nella prima parte, che riguarda gl'impiegati della Cassa ecclesiastica.

Non so se la Camera mi permetterà che adesso io sviluppi l'altra parte della mia proposta.

Voci. Partì! parlì!

PRESIDENTE. Continui pure.

ARA. In quanto agli impiegati della Cassa ecclesiastica, io ho finito limitandomi a pregare la Camera di volere adottare il mio emendamento, il quale consiste nell'ammettere fra gl'impiegati, considerare come impiegati dello Stato gl'impiegati della Cassa ecclesiastica e passerò a sottoporre brevi osservazioni riguardo agli impiegati della Camera.

BOGGIO. Osserverei che questa è una questione *sui generis* regolata da un precedente affatto speciale; ma per non prolungare questa discussione si tratterebbe di vedere se l'*aggio*, invece di stipendio, possa generare diritto alla giubilazione.

MAGLIANI, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MAGLIANI, commissario regio. Darò uno schiarimento.

I ricevitori di registro e bollo con *aggio* sono sottoposti effettivamente alla ritenuta per la pensione sino alla somma concorrente, sulla base della quale va liquidata la pensione stessa; dimodochè non reggerebbe l'esempio che si è arrecato per dimostrare che non osti agl'impiegati della Cassa ecclesiastica il non essere assoggettati a ritenuta.

DE FILIPPO, relatore. L'onorevole Ara ha presentato un emendamento diviso in tre parti. Due parti, di esso la Commissione le accoglie; cioè la prima, colla quale si vorrebbe, che alle parole « coloro che sono nominati dal Governo » si aggiungesse « e dal Parlamento. » E questo è molto giusto, poichè dopo l'aggiunta votata dalla Camera all'articolo 4, è logico che nell'articolo 6 si aggiungano le parole « e dal Parlamento. »

La Commissione non incontra neppure difficoltà sulla aggiunta che si vorrebbe fare al secondo comma dell'articolo 6, cioè: « gli uscieri e commessi presso i due rami del Parlamento. »

Questa aggiunta servirebbe a specificare che qualunque individuo addetto a servire il Parlamento deve effettivamente ritenersi impiegato civile per gli effetti di questa legge, poichè era sorta una specie di dubbio se essi avessero dovuto effettivamente ritenersi come tali.

Per conseguenza quest'aggiunta presentata dall'onorevole Ara, che sarebbe una spiegazione delle parole: *impiegati del Parlamento*, completerebbe il concetto della legge medesima; cioè tutti gl'individui che servono presso il Parlamento, compresi gli uscieri e i commessi, sono ritenuti, per gli effetti della presente legge, come impiegati civili.

La Commissione però non può accogliere la terza parte dell'emendamento dell'onorevole Ara, cioè di aggiungere le parole: « e gl'impiegati presso la Cassa ecclesiastica, » ad oggetto che cotesti impiegati godano gli stessi benefici come ogni altra specie d'impiegati.

Signori, questa proposizione fu discussa nel seno della Commissione, ed unanimemente fu rigettata non perchè si entrasse nel merito della questione, ma se ne fece una questione pregiudiziale, e si disse non essere opportuno che questa legge, la quale non riguarda che la liquidazione della pensione di coloro che godono di uno stipendio che figura nel bilancio dello Stato, possa estendersi a degl'impiegati i quali naturalmente hanno uno stipendio da un'amministrazione, diciamo così, almeno per il momento, quasi privata; anche perchè si disse che non fosse questa solamente l'amministrazione la quale si componga di questa specie d'impiegati, essendovene ez iandio delle altre alle quali occorre analogamente provvedere, e dagl'impiegati delle quali vennero inviate moltissime petizioni, come sono quelli appartenenti a municipii, a Consigli provinciali, alle regie, ai lotti, i quali tutti si sono fatti a richiedere di

essere contemplati nel progetto di legge che noi stiamo discutendo.

La Commissione credette non doversi immischiare in una questione che sarebbe stato molto difficile a definire per tutti, e prese il partito di dichiarare, come è detto effettivamente nella relazione, che a seconda che ciascuna legge organica per ciascuna di queste amministrazioni fosse presentata alla Camera, sarà allora al momento di esaminare queste questioni e di provvedere; tanto più rispetto agl'impiegati della Cassa ecclesiastica, che il ministro guardasigilli ha più volte promesso alla Camera di presentare questa proposta di legge, la quale egli ha affermato essere già compilata; ed io spero che questa discussione possa essere una valida spinta perchè quella proposta sia presentata al più presto possibile alle deliberazioni del Parlamento onde tale questione sia risolta. La ragionevolezza di quest'opinione della Commissione l'ha veduta infino ad un certo punto lo stesso onorevole Bellini, il quale ha parlato in senso favorevole ad una parte degl'impiegati della Cassa ecclesiastica. Egli ha fatto e fa una distinzione per gl'impiegati che di prima nomina sieno venuti ad occupare dei posti nell'amministrazione della Cassa ecclesiastica da quelli che erano già impiegati governativi. È giusto che si parli di costoro, allorchè una legge sulla Cassa ecclesiastica provvederà per tutta l'amministrazione; ma per quegli impiegati i quali per avventura occupavano dapprima altri posti governativi, e passarono a prestar servizio nella Cassa ecclesiastica, la questione è diversa. Non è giusto, diceva l'onorevole Bellini, che costoro, i quali hanno servito parecchi anni in un'amministrazione che dipende dallo Stato e forse hanno anche lasciato una ritenuta, debbano rimanere così sospesi fino a che non si presenti una legge generale sulla Cassa ecclesiastica.

Ora, io pregherei l'onorevole Bellini di consentire a che la proposta di legge che provvederà all'organamento generale della Cassa ecclesiastica provveda a tutto ed a tutti. Potranno essere compresi nelle disposizioni della medesima i provvedimenti che debbono essere comuni a tutti gl'impiegati che ne fanno parte, tanto se siano stati nominati da bel principio in questa amministrazione, quanto se occupassero già da prima un posto governativo; e ciò tanto più che coll'articolo 41 del progetto di legge si provvede precisamente al caso degl'impiegati i quali attualmente non godono uno stipendio sul bilancio dello Stato, ma l'abbiano dapprima goduto, potendo costoro nella liquidazione della loro pensione far valere gli anni di servizio che avessero prestato a vantaggio dello Stato.

Laonde conchiudo, a nome della Commissione, di accettare le due parti dell'emendamento dell'onorevole Ara relativamente agl'impiegati del Parlamento, e respingere, non entrando affatto nel merito della questione, ma per mancanza di opportunità, e come questione pregiudiziale, la proposta relativa agl'impiegati della Cassa ecclesiastica. Di essa si parlerà allorchè la legge

sulla Cassa medesima sarà presentata, e speriamo lo sarà nel più breve tempo possibile, dal ministro guardasigilli all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni vuol parlare intorno agl'impiegati della Cassa ecclesiastica?

PANATTONI. Io vorrei fare un'avvertenza sopra la dicitura dell'articolo che non ferisce precisamente il punto della questione la quale si restringe agl'impiegati della Cassa ecclesiastica.

PRESIDENTE. Allora dunque le darò la parola dopo. La parola è all'onorevole Boggio.

BOGGIO. Mentre io pure non ho nessuna difficoltà ad accettare le altre parti dell'emendamento dell'onorevole Ara, mi trovo però nel rincrescimento di dovere per obbedire alle mie convinzioni, combattere quella parte della sua proposta che si riferisce agl'impiegati della Cassa ecclesiastica.

Altri ha già indicate, meglio di quanto io avrei saputo farlo, le ragioni per così dire tecniche e special le quali impediscono di accogliere quella parte della sua proposta, ragioni che si possono compendiare in questo che, non operandosi sullo stipendio di quest'impiegati la ritenuta che forma il fondo per la pensione converrebbe in questa occasione, se si volesse riconoscere loro il diritto alla pensione, entrare anche in altri particolari, vale a dire regolare anche il modo di formare il fondo che debbe all'uopo servire di dotazione.

Ma io inoltre sono contrario a che si assicuri loro la pensione per un'altra considerazione, ed è questa: io considero la Cassa ecclesiastica come una istituzione per sua natura transitoria. È vero che molte volte, come insegna l'esperienza, le istituzioni transitorie durano più che le definitive; ma spero che almeno per la Cassa ecclesiastica rientreremo quandochessia nelle condizioni normali; e che quest'istituzione transitoria avrà ormai fatto il suo tempo: la legge che deve riformarla è già annunciata. La necessità di questa legge è evidente: non occorre certo ch'io qui ricordi alla Camera ciò ch'essa in molte circostanze ha già deliberato in proposito, non è necessario ch'io ricordi che se vi fu mai legge infelice ne' suoi risultamenti si è la legge sulla Cassa ecclesiastica.

Noi abbiamo già modificato l'istituzione vigente, votando la legge che autorizza la cessione dei beni appartenenti alla Cassa ecclesiastica alle finanze, per addivenire poi all'alienazione di questi beni. Quale sarà la soluzione definitiva di questa parte del nostro problema finanziario?

Mi sembra evidente che dobbiamo in un tempo forse non lontano riescire ad una specie d'incameramento non sarà forse un incameramento assoluto, ma certamente un'evoluzione che avrà per risultamento di convertire in tante iscrizioni sul Gran Libro i beni che ora costituiscono la dotazione principale della Cassa ecclesiastica e le altre sue attività, locchè renderà inutile l'esistenza d'un'amministrazione speciale.

Ora, sembra a me che il votare sin da questo punto

il diritto di pensione agl'impiegati della Cassa ecclesiastica avrebbe quest'inconveniente, di far considerare come permanente un'istituzione che deve cessare, di dare maggiore probabilità di vita ad un'istituzione che, per gli stessi effetti che se ne ottennero, ha mostrato di non essere vitale, di non poter essere feconda di buoni ed utili risultamenti.

Non voglio dire con questo che la condizione degli impiegati della Cassa ecclesiastica non meriti riguardo.

Io divido intieramente l'opinione di coloro i quali dicono che in tale questione il criterio che ci deve guidare, il criterio supremo, debba essere quello d'aver riguardo non all'ente che l'impiegato amministra, ma all'autorità dalla quale l'impiegato ha avuto la sua istituzione.

Io quindi credo essere cosa giusta che gl'impiegati della Cassa ecclesiastica, essendo nominati anch'essi dall'autorità governativa, non vengano definitivamente a trovarsi in condizione deteriore a quella degli altri funzionari dello Stato...

BORELLA. Chiedo di parlare.

BOGGIO... ma dico che questo non è il luogo, questa non è l'occasione di regolare la posizione di questi impiegati.

Io pregherei quindi la Camera di voler entrare nel sistema che le ha accennato il commissario regio, di voler attendere cioè quell'occasione nella quale esaminando la questione in tutti i suoi rapporti ci sarà possibile d'adottare tali temperamenti che, mentre salvino l'equità in ordine a quest'impiegati, non aggravino eccessivamente le condizioni delle finanze.

Spero che l'onorevole mio amico Ara voglia prendere in qualche considerazione queste osservazioni, e non già rinunciare alla sua proposta, ma riservarsi di presentarla, se già il Governo medesimo non penserà a proporla, quando verrà in discussione la legge di riforma sulla Cassa ecclesiastica.

E ciò tanto più lo pregherei di fare, in quanto che se egli riservasse per quell'occasione la sua proposta, avrei la speranza ch'esso pure, se il Governo tarda a proporre quella riforma, si vorrà associare a me per accelerare il giorno in cui quella cattiva legge venga mutata in qualche cosa che meglio risponda allo scopo che con quella legge ci eravamo proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Borella ha facoltà di parlare.

BORELLA. Mi duole di trovarmi in quest'occasione in opposizione cogli onorevoli miei amici Ara e Sanguinetti, ma io credo veramente intempestiva la loro proposta.

Dettata dai riguardi che meritano certamente gl'impiegati della Cassa ecclesiastica, questa proposta tende a sopraccaricare le finanze dello Stato in un momento in cui tutti desideriamo piuttosto di sollevarle.

I riguardi che gli onorevoli deputati hanno per questi impiegati mi pare che siano un po' esagerati, stantechè essi hanno ragionato fin qui come se non vi

fosse legge o regolamento che provvedesse alla sorte di questi impiegati, tanto per il servizio che hanno già prestato nelle amministrazioni antecedenti, quanto per il servizio che prestano alla Cassa ecclesiastica, sia nel tempo della loro attività, come nel caso della loro giubilazione.

Ora, dico, da tutte le parti della Camera siamo intesi essere necessaria una legge organica sulla Cassa ecclesiastica, che riformi la legge pur troppo deplorabile del 29 maggio 1855, la quale, fatta a favore dello Stato, pur troppo in pratica divenne un danno dello Stato.

Fino a che però questa legge riformatrice della Cassa ecclesiastica non venga in Parlamento (ed io non so quando verrà) mi pare che debba restare inteso che gl'impiegati della Cassa ecclesiastica stiano nelle condizioni in cui sono per la legge del 29 maggio 1855 e per il regolamento che le è annesso.

Ora io trovo che per quella legge, nell'articolo 5 è detto:

« La Cassa ecclesiastica ha esistenza distinta ed indipendente dalle finanze dello Stato. Gl'impiegati che compongono l'amministrazione della Cassa ecclesiastica saranno considerati come impiegati dello Stato, e godranno perciò degli stessi vantaggi sia in attività che in caso di giubilazione, a carico però sempre della Cassa ecclesiastica. »

All'articolo 8 si dice:

« Gl'impiegati dei Ministeri e delle amministrazioni giudiziarie dello Stato che fossero destinati a prestare servizio nell'ufficio centrale della Cassa ecclesiastica, conserveranno i diritti acquisiti e la rispettiva loro posizione di carriera, ed in caso di richiamo nella precedente carriera sarà questa regolata sulla loro anzianità nei corpi degli uffici suddetti. »

Vedono dunque gli onorevoli deputati che la condizione di questi impiegati non è poi così deplorabile come essi ce l'hanno rappresentata, non è per nulla, direi, aerea, indefinita; è definita precisamente, è stabilita per legge, è determinata per regolamento, ed io credo che sino a che non verrà una legge la quale abroggi questa, gl'impiegati avranno sempre in questa e nel regolamento che le è succedaneo dei diritti acquisiti e titoli tali a cui io credo non sia necessario di recare mutazione intempestivamente con questa legge.

Imperciochè noi in questo punto, nell'incertezza dell'avvenire, nell'incertezza del sapere come dovremo riformare la Cassa ecclesiastica, non possiamo mettere frattanto sulla cassa dello Stato la sorte di questi impiegati, ed aggravare, prima ancora che si sappia che cosa vorremo fare della Cassa ecclesiastica, le finanze dello Stato.

SANGUINETTI. Domando la parola.

BORELLA. Io prego quindi la Camera a riservare questa proposta per quando verrà fatta la presentazione di una legge sulla Cassa ecclesiastica o sull'Asse ecclesiastico.

ARA. Mi rincresce molto di non trovarmi dello stesso parere dell'onorevole mio amico Borella, ma io sono intimamente convinto che sia necessario di considerare come impiegati civili gl'impiegati della Cassa ecclesiastica.

La Camera ritiene la loro posizione speciale; ella sa che i medesimi si trovano quasi continuamente in urto colle autorità superiori della Cassa ecclesiastica. Or bene, se loro si toglie ancora il prestigio di essere considerati impiegati civili, se si toglie loro ancora il diritto alla giubilazione, chi più vorrà accettare questo delicatissimo impiego?

Io sarei d'accordo co' miei onorevoli amici Borella e Boggio se si potesse sperare di venire al più presto ad una completa riforma della legge del 1855, che io al par d'essi deploro; ma io ritengo che, trattandosi di farci variazioni radicali, ciò non si potrà ottenere così presto nel nostro sistema parlamentare.

Intanto dal 1855 a questa parte sono già passati nove anni, e non ci manca più che un anno perchè gli impiegati da principio nominati possano godere della indennità, a termini dell'articolo 3.

Non sussiste adunque l'inconveniente a cui alludeva l'onorevole mio amico Boggio, che cioè attualmente si potrebbero per tal modo nominare degl'impiegati, i quali, ove siano incamerati i beni della Cassa ecclesiastica, siano poi a carico dello Stato; poichè o si tratta d'impiegati che sono presso a compiere i dieci anni di servizio, e allora mi pare che, essendo entrati al servizio in seguito ad un articolo del regolamento che li assimilava agl'impiegati civili, essi abbiano un diritto già acquisito...

BOGGIO. Domando la parola.

ARA... o si tratta d'impiegati nuovi, e allora se si farà la legge nuova prima di un decennio, questi non possono ottenere salvo che una speranza di diritto non realizzabile, in quanto che, non avendo compiuto i dieci anni, non potrebbero avere una giubilazione effettiva.

In conseguenza mi rincresce, ma non posso ritirare il mio emendamento, ed anzi insisto sul medesimo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Boggio.
Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

SANGUINETTI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

SANGUINETTI. La questione che ora si agita è talmente grave che mi pare valga ben la pena che la Camera se ne occupi un poco seriamente, tanto più dopo il nuovo aspetto sotto cui la questione fu presentata dall'onorevole mio amico il deputato Borella. Da quanto egli ha detto mi accorgo che io e l'onorevole Ara siamo discordi da lui solo apparentemente, ma che in sostanza siamo d'accordo. (*Rumori*)

L'onorevole Borella ha mostrato alla Camera che secondo la legge...

PRESIDENTE. Non entri nel merito, parli contro la chiusura.

SANGUINETTI. Io parlo contro la chiusura, e per questo mi occorre mostrare questo nuovo aspetto sotto cui deve essere discussa la questione.

PRESIDENTE. Questo lo ha già detto.

SANGUINETTI. L'onorevole Borella ha suscitata una questione importantissima sulla quale ha parlato egli solo, e non ha fatto che metterla innanzi alla Camera. Questa questione è troppo grave perchè non sia discussa. Essa vi mette innanzi nè più nè meno il dubbio se questa legge tolga agl'impiegati della Cassa ecclesiastica il carattere loro fatto dalla legge 1855.

Egli vi ha letti gli articoli della legge del 1855; vi ha mostrato che, secondo quella legge, gl'impiegati della Cassa ecclesiastica erano considerati come impiegati governativi. Io dubito che con questa legge sulle pensioni si tocchi allo *statu quo* creato dalla legge del 1855.

Temo che con questa nuova legge si venga a derogare alla legge del 1855, si venga cioè a dichiarare, sia colla discussione, sia collo stesso articolo 6, che gl'impiegati della Cassa ecclesiastica non sieno impiegati dello Stato, quindi tutti quegli impiegati che in forza della legge del 1855 sino al giorno d'oggi erano considerati come impiegati dello Stato, di un tratto, sanzionata la legge che ora discutiamo, verrebbero a perdere il loro diritto.

È questa la questione che vuole essere discussa, e che vorrei discussa in presenza dell'onorevole guardasigilli, il quale dovrebbe trovarsi alla Camera quando si discute una questione che riguarda impiegati da lui dipendenti. Ed è per questo che io desidero che la Camera prolunghi questa discussione per poter sentire in proposito il parere del Ministero.

SALARIS. Vi è il commissario regio, il quale parla a nome del Ministero.

PRESIDENTE. Domanderò ora alla Camera se intenda chiudere la discussione, con che però resti prima ben inteso...

SANGUINETTI. Ma io ho fatto una proposta sospensiva, cioè che si senta il ministro di grazia e giustizia prima di deliberare.

SALARIS. Domando la parola contro questa proposta.

Voci. No! no! Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Resta inteso che si tratta di chiudere la discussione solo sulla parte che riguarda gl'impiegati della Cassa ecclesiastica, giacchè sulle altre parti dell'emendamento Ara, nè egli ha ancora svolto il suo emendamento, nè si sono potute sentire le opinioni della Camera.

Metto dunque ai voti la chiusura della discussione sull'emendamento Ara che comprende gl'impiegati della Cassa ecclesiastica.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa).

Ora metterò ai voti questa parte dell'emendamento Ara che si riferisce agl'impiegati della Cassa ecclesiastica, cioè di aggiungere dopo le parole: *gl'impiegati*

TORNATA DEL 14 GENNAIO

presso i due rami del Parlamento, queste altre: e gli impiegati della Cassa ecclesiastica.

(Non è approvato).

Ora do la parola al deputato Ara per isvolgere l'altra parte del suo emendamento.

ARA. Dal momento che è accettato dal Governo e dalla Commissione, mi sembra inutile una discussione.

MAGLIANI, commissario regio. In quanto concerne gli impiegati dei due rami del Parlamento, gli uscieri e commessi, accetto l'emendamento del deputato Ara.

DE FILIPPO, relatore. La Commissione ha già dichiarato di accettarlo.

Io crederei però che per migliore redazione si dovesse dire *o dal Parlamento*. Crederei pure togliere all'aggiunta che si propone al secondo alinea le parole *presso il Ministero*.

La ragione è semplicissima. Il primo alinea dell'articolo 6 parla già di tutti gli impiegati; nel secondo alinea si parla di quelli che avrebbero potuto credersi non impiegati, come i ricevitori del registro e bollo, i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, e gli impiegati presso i due rami del Parlamento.

Parmi ora che ritornare a dire: *e gli impiegati presso il Ministero* sarebbe un raddoppiare quello che già si è detto.

A mio avviso basterebbe dunque il dire: *gli uscieri e commessi presso i due rami del Parlamento*, parendomi inutile le parole: *e presso il Ministero*.

Credo che l'onorevole proponente non incontri alcuna difficoltà di modificare in tal guisa il suo emendamento.

ARA. Chiedo di parlare per una spiegazione.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Ho redatto il mio emendamento in tal modo perchè vi sono impiegati del Parlamento ai quali si fa la ritenuta, ed altri a cui non si fa, e siccome la Corte dei conti per regolare le pensioni tiene conto della ritenuta, io credetti perciò di dover comprendere nel 1° alinea gli impiegati del Parlamento i quali hanno la ritenuta, nel secondo gli uscieri ed i commessi. Distinsi poi anche gli uscieri del Ministero perchè i medesimi non hanno ritenuta.

Ecco il motivo della redazione da me presentata.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io intendo di proporre un emendamento alla fine di quest'articolo 6. Quest'emendamento è di così poca importanza e di così grande evidenza che non ho creduto necessario di farlo stampare. Ma debbo prima di tutto dichiarare che io per gli impiegati ho la massima stima e per molti la massima simpatia. (*Si ride.*)

E giacchè si parla degli impiegati del Parlamento, dirò ad onore del vero che essi si sdebitano con molto zelo, con molta intelligenza, anzi con molto amore dei loro uffizi, e sarebbe da desiderare che anche negli altri

rami della pubblica amministrazione le cose procedessero così lodevolmente.

Dico poi degli impiegati in generale che ve ne sono degli stimatissimi, ve ne sono di quelli che antepongono il loro ufficio alle cure domestiche. Di questi zelantissimi impiegati, continuamente occupati del loro ufficio, io ne conosco parecchi. Non li nomino per non offendere la loro modestia, e perchè rifuggo dai nomi propri. Pur troppo accanto a questi ottimi impiegati ve ne sono dei mediocri, dei cattivi, dei negligenti, degli ignoranti, di coloro che pare si propongano lo scioglimento del seguente problema: il massimo avanzamento col minore lavoro possibile. Ma questo accade in tutte le classi di cittadini. Così nel biasimo dei cattivi preti non sono compresi i buoni.

Io ho creduto debito mio di fare questa protesta per rispondere ad uno degli antecedenti oratori, il quale si è eretto a difensore degli impiegati, che nessuno ha censurato nella tornata di ieri. No, essi non sono stati censurati nè dal presidente del Consiglio (al quale l'oratore cui alludo ha tributato molte lodi, ciò che io non soglio fare verso gli uomini del potere), nè da me. Entrambi non abbiamo detto altro se non che gli impiegati sono troppi, e questo è un fatto incontrastabile. Dunque il prelodato oratore non ha fatto che combattere una ombra.

Vengo al mio emendamento, il quale non è che di locuzione.

Quando un albero è composto di due rami, io posso indicare un ramo separatamente dall'altro, ma se mi occorre parlare dell'albero sarebbe locuzione viziosa indicare i due alberi e non dire a dirittura l'albero. S'arroege che la semplicità e la chiarezza del linguaggio legislativo rifugge dalle metafore, e non è molto felice quella tra il Parlamento ed un albero.

Per questi motivi, a vece di *presso i due rami del Parlamento*, propongo che si dica addirittura: *presso il Parlamento*. (*Risa di approvazione.*)

PANATTONI. Ho domandato la parola unicamente per fare un'osservazione all'onorevole commissario del Governo e al relatore della Commissione intorno alla frase di quest'articolo, che dice: « I ricevitori del registro e bollo, i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti *solamente con aggio*. » Io dubito che questa frase non abbia nè chiarezza, nè esattezza.

Non abbia chiarezza, perchè, se intesa per abitudine in qualcuno degli antichi Stati, fuori di essi certamente non sarebbe intesa. Non ha proprietà di significazione, perchè l'*aggio* è una parola di banco, ed ha un valore monetario; e per conseguenza io non intendo che cosa propriamente significhi il dire: impiegati *pagati con aggio*.

Avendo domandata spiegazione di ciò, intesi che si trattava di quegli impiegati ai quali veniva retribuito non uno stipendio fisso, ma una porzione delle tasse. Ma se questa è l'idea, allora mi parrebbe che potesse risultare più chiaramente espressa in altri termini. Pro-

pongo perciò una variazione molto semplice di parole, ma che schiarisce il concetto.

Invece di dire: *pagati con aggio*, direi: *con una partecipazione sulle tasse*. Ove fosse accolta questa variante mi pare si raggiungerebbe la chiarezza e la proprietà, e che la Camera non avrebbe bisogno di farne argomento di discussione.

DE FILIPPO, relatore. Domando la parola.

MAGLIANI, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il regio commissario ha la parola.

MAGLIANI, commissario regio. Non avrei difficoltà di consentire l'emendamento proposto dall'onorevole Panattoni, se in tutte le leggi, i decreti e i regolamenti che concernono il registro, il bollo e il demanio, non fosse sempre costantemente usata la parola *aggio*.

PANATTONI. Domando di dare uno schiarimento.

MAGLIANI, commissario regio. Questa parola ha già un significato accettato ed inteso da tutte le amministrazioni, inguischè temerei che col cambiare la parola *aggio* nelle parole *partecipazione sulle tasse* non si venisse a cadere appunto in quella confusione che l'onorevole Panattoni vuole evitare.

Per quanto possa essere poco propria in questo senso la parola *aggio*, tutti, o quasi tutti intendono che essa è usata qui a significare il tanto per cento che riceve l'agente della pubblica riscossione invece di uno stipendio fisso.

PANATTONI. Ho chiesto di dare una spiegazione.

PRESIDENTE. Parlerà dopo; ora la parola spetta all'onorevole relatore.

DE FILIPPO, relatore. Dopo le osservazioni dell'onorevole commissario regio sulla proposizione dell'onorevole Panattoni non ho altro da aggiungere.

La parola *aggio* è una parola la quale trovasi usata in tutte le leggi, in tutti i decreti, è quasi, direi, una parola tecnica, il cui significato è universalmente compreso. Al contrario se si dicesse: « con partecipazione alla tassa, » non si renderebbe intieramente il concetto, poichè non è già che il conservatore delle ipoteche partecipi della tassa, invece è lo Stato che la riceve intera, e su quella tassa si paga un aggio al ricevitore, ossia una quota-parte per cento o per mille.

Per verità, se noi in tutte le leggi volessimo andar guardando il fucellino in tutte le parole che non sono della Crusca, io non so quando se ne finirebbe la discussione.

L'altro emendamento sarebbe questo: invece di dire *i due rami del Parlamento*, si dica: *il Senato e la Camera*.

Una voce. No! *Il Parlamento.*

DE FILIPPO, relatore. *Il Parlamento*, come si vuole. La Commissione pienamente consente, tanto più che non è una locuzione introdotta dalla Commissione. Questa è l'espressione adoperata dal Senato nel progetto di legge, e per verità non abbiám creduto che valesse la pena di cangiarla.

Da ultimo debbo ritornare sopra una dichiarazione che io faceva non ha guari.

Io aveva domandato all'onorevole Ara, che proponeva l'emendamento all'articolo 6, di eliminare le parole ch'egli aveva aggiunte al secondo alinea *presso il Ministero*, parendomi superflue.

Ma come mi si è fatto osservare che anche presso i Ministeri vi hanno uscieri, i quali non lasciano alcuna ritenuta, così quest'impiegati potrebbero essere esclusi dagli effetti della presente legge, potendo non esser compresi nel primo alinea dell'articolo 6, ove si parla d'impiegati sottoposti a ritenuta.

Quindi non ho alcuna difficoltà di aderire intieramente all'emendamento nel modo formulato dall'onorevole Ara, salvo sempre a cancellare le parole: *impiegati della Cassa ecclesiastica*.

LEOPARDI. È rincrescevole che in una legge italiana si usi una dizione non del tutto italiana: ma se mai si dovesse mutare, io credo che bisognerà far diritto alle ragioni dette dal regio commissario. Invece di *con partecipazione*, direi *a premio*...

Voci. No! no!

LEOPARDI. È un premio del tanto per cento.

PANATTONI. Faccio osservare che prima di tutto non è quistione di semplice Crusca. Qui, mi perdoni l'onorevole signor relatore, è quistione di significato di parole, e noi non siamo venuti per far eleganze, ma per fare leggi che sieno intese. Mi si è risposto che questa parola sarà intesa perchè essa ha già una impronta convenzionale e perchè è ricevuta in altre leggi. Quando anche il fatto sussistesse, non so se mi acquieterei. Forse nelle leggi del regno subalpino o di altro paese, si parlerà di aggi, ma io ho veduto altre leggi le quali non hanno siffatta dizione. Quindi non è ormai talmente acquisito il domicilio nelle leggi a questa parola da non poter essere surrogata da un'altra più propria. In ogni modo l'esempio di altre leggi e di altri tempi non dispensa il Parlamento italiano dallo studio di un più esatto linguaggio legislativo. Frattanto, siccome nel testo medesimo della legge mi è avvenuto di osservare anche le parole *proventi eventuali*, così io domanderei a coloro i quali non credono che si debba usare la frase *pagati con partecipazione sulle tasse* se non pensano che sia meglio surrogarvi le parole *pagati con proventi eventuali*.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni proporrebbe quest'altra dizione, che si dicesse *con proventi eventuali*.

Le ragioni per cui il commissario del Re ha respinto il primo emendamento, mi pare l'indurranno a respingere anche questo.

PANATTONI. Quando fosse preferita dal signor commissario e dal relatore della Commissione quest'altra formola, io sarei indifferente; altrimenti domanderei che fosse messa ai voti la frase *con partecipazione sulle tasse*, affinchè in un modo o in un altro sparisse la impropria menzione degli *aggi*.

MAGLIANI, commissario regio. Sono veramente dolente di non poter accogliere l'altra frase suggerita dall'onorevole Panattoni di *proventi eventuali*. L'aggio non

TORNATA DEL 14 GENNAIO

è un provento eventuale, è un provento certo, sebbene non ne sia determinata la quantità. L'espressione *eventuali* ha un significato così vago e generico, che non potrebbe adoperarsi invece della parola *aggio*.

Non potrei neanche accettare la parola *premio*, suggerita dall'onorevole Leopardi.

Pregherei quindi la Camera di approvare l'articolo come è stato formulato, accettando la parola *aggio*, secondo l'uso generalmente ricevuto.

PRESIDENTE. Allora vi sarebbero due varianti che si potrebbero considerare come due sotto-emendamenti.

L'una di queste proposte è del deputato Panattoni, il quale vorrebbe che in luogo di *aggio* si dicesse: *con partecipazione sulle tasse*.

L'altra è del deputato Michelini, il quale vorrebbe che fossero tolte le parole *i due rami*, e si dicesse soltanto *il Parlamento*.

Quelli che approvano quest'ultima proposta sono pregati d'alzarsi.

(E approvata.)

Ora metto ai voti la modificazione proposta dal deputato Panattoni per sostituire alla parola *aggio* le parole: *con partecipazione sulle tasse*.

Quelli che l'approvano si alzino.

(Dopo prova e controprova, la proposta è respinta.)

Ora metto ai voti l'articolo 6 cogli emendamenti proposti dal deputato Ara. L'articolo sarebbe così concepito:

« Art. 6. Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che, nominati dal Governo o dal Parlamento, sono retribuiti in tutto o in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulle ritenute degli stipendi e ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« I ricevitori del registro e bollo, i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, gli uscieri e commessi presso il Ministero ed il Parlamento, sono considerati come impiegati civili, per l'effetto della presente legge. »

MAGLIANI, commissario regio. Domando la parola.

Per maggior chiarezza proporrei che si parlasse in generale degli uscieri e commessi, non degli uscieri e commessi del Ministero, poichè in questo modo si potrebbero intendere esclusi dalla disposizione di questo articolo gli uscieri delle altre amministrazioni dello Stato.

Proporrei quindi che l'emendamento fosse concepito in questo modo: « Gli uscieri ed i commessi, » senza aggiungere altro.

ARA. Proporrei di dire: « presso gli uffici governativi ed il Parlamento. »

MAGLIANI, commissario regio. Aderisco.

PRESIDENTE. Il deputato Ara proporrebbe che invece di dire « presso il Ministero e il Parlamento » si dicesse « presso gli uffici governativi e il Parlamento. »

MANCINI. Una ragione di dubitare per accogliere questo formula, per me sta in ciò che le prefetture e altri uffici sono uffici governativi, eppure noi non possiamo in questa legge stabilire a loro riguardo. (*Segni di adesione.*) Fin tanto che non sia presentata e discussa la legge comunale e provinciale non sappiamo se questi uscieri saranno considerati sotto un punto di vista o l'altro. Finchè si tratta di amministrazione centrale e del Parlamento sappiamo come portiamo il nostro voto.

Pregherei pertanto l'onorevole commissario regio a trovare un'altra formula, la quale escludendo questa soverchia estensione, possa dalla Commissione essere senza difficoltà accettata.

MAGLIANI, regio commissario. Proporrei che si rimandasse l'articolo alla Commissione.

DE FILIPPO, relatore. Io pregherei la Camera, poichè pare che incontri una tal quale difficoltà la compilazione di questa seconda parte dell'articolo 6°, a volerlo rimandare alla Commissione, affinchè possa per domani trovare una formula che escluda ogni difficoltà. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. L'articolo sarà rimandato alla Commissione.

La parola spetta al deputato Macchi sull'ordine del giorno.

MACCHI. Già da più giorni venne distribuito il rapporto della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge, con cui il ministro delle finanze chiede di venir autorizzato a ratificare la somma di un milione e mezzo circa speso in via d'urgenza per riparare ai guasti cagionati dalle inondazioni in alcune provincie dell'Emilia.

Questa legge venne già dal Parlamento sancita, e fu già spesa la somma. Solo per mero sbaglio non venne iscritta nel bilancio del 1863, per cui la Corte dei conti si rifiuta, com'è suo dovere, di vidimare i mandati.

Ora v'è, o signori, molta povera gente; vi sono non solo degli appaltatori, ma eziandio degli operai, i quali massime in questa stagione, così inclemente, in cui i bisogni si fanno sentire più acuti e più dolorosi, invocano, ed a ragione, d'essere pagati per un'opera che hanno da oltre un anno prestata a beneficio dello Stato.

Io prego dunque la Camera di acconsentire che questa legge venga posta all'ordine del giorno subito dopo quella che sta in discussione, perchè certo non ci farà perder tempo, e noi verremo così a provvedere onde sieno pagati questi creditori senza ulteriore ritardo, che a taluno potrebbe riuscire fatale.

Io faccio appello ai sentimenti d'umanità ond'è certo animata la Camera, affinchè accetti questa mia proposta.

Voci. Qual è la legge?

MACCHI. È la legge per la quale il ministro delle finanze chiede che venga legalizzata la spesa di un mi-

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64

lione e cinquecento settanta mila lire fatta dal Governo in via d'urgenza per riparare ai guasti cagionati in alcune provincie dell'Emilia dalle inondazioni occorse nell'autunno del 1862.

La relazione è già distribuita.

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, il progetto di legge per le indennità ai danneggiati dell'Emilia sarà posto all'ordine del giorno subito dopo a quella per le pensioni agl'impiegati civili.

(La Camera consente).

Bisogna che interroghi la Camera se intenda che domani si rinnovino gli uffici essendo scaduti i due mesi, oppure se intenda che si aspetti la fine del mese.

Varie voci. Alla fine del mese.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, si intenderà rimandata alla fine del mese.

(È approvato).

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente le pensioni degli impiegati civili.

Discussione dei progetti di legge:

2° Spesa straordinaria per lavori idraulici nell'Emilia:

3° Modificazioni al Codice penale militare;

4° Perequazione dell'imposta fondiaria.